

## ***Ancora sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane (Asc. In Pis. 3 Clark)***

### ***I. Introduzione***

*Asc. In Pis. 3 Clark: Neque illud dici potest, sic eam coloniam (sc. Placentiam) esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi <petendo? gerendo? petendis? gerendis? per?> magistratus <magistratibus?> civitatem Romanam adipiscerentur. Placentiam autem sex milia hominum novi coloni deducti sunt, in quibus equites ducenti. Deducendi fuit causa ut opponerentur Gallis qui eam partem Italiae tenebant. Deduxerunt III viri P. Cornelius Asina, P. Papirius Maso, Cn. Cornelius Scipio. Eamque coloniam LIII ...<sup>1</sup> deductam esse invenimus: deducta est autem Latina. Duo porro genera earum coloniarum quae a populo Romano deductae sunt fuerunt, ut Quiritium aliae, aliae Latinorum essent.*

Asc. In Pis. 3 Clark: «Né si può sostenere che quella colonia (sc. Piacenza) sia stata dedotta nello stesso modo in cui molto tempo dopo Gneo Pompeo Strabone, padre di Gneo Pompeo Magno, dedusse le colonie Transpadane. Pompeo infatti non le fondò con nuovi coloni, ma concesse ai precedenti abitanti residenti il *ius Latii*, affinché potessero avere il diritto proprio delle altre colonie latine, vale a dire che i magistrati, regolarmente eletti (?)<sup>2</sup>, conseguissero la

\* Una prima disamina dell'oggetto di questo articolo è contenuta in *RGDR*. (on line [www.iustel.com](http://www.iustel.com)) 18, 2012, con il titolo Asc., In Pis. 3 Clark: *sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane*. La successiva pubblicazione del correlato S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR*. (on line [www.ledonline.it](http://www.ledonline.it)) 12, 2012, ha fatto rimeditare il tema, il che ha portato qui alla precisazione di alcuni punti dell'argomentazione svolta in quella sede, risultati poi poco chiari, e all'eliminazione di altri che, *re melius perpensa*, si sono rivelati inconferenti. La tesi di fondo rimane comunque immutata. Se non altrimenti precisato, le date devono intendersi avanti Cristo.

<sup>1</sup> F. Grelle, *Le colonie romane: definizioni, modelli, elenchi*, in *Scritti di Storia per Mario Pani*, Bari 2011, 199, segnala che la lacuna è, a seconda dei manoscritti che tramandano il passo, di cinque oppure otto lettere.

<sup>2</sup> Per i problemi posti da questa traduzione della locuzione '*petendi magistratus*' trädita da due manoscritti su tre – l'altro reca «un impossibile» (G. Luraschi, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, in *SDHI*. 49, 1983, 272 nt. 41) '*peti magistratus*': vd. anche F. Grelle, *L'autonomia*  
"  
"  
"

cittadinanza romana (vale a dire che i magistrati ottenessero la cittadinanza romana facendone richiesta? vale a dire che i magistrati ottenessero la cittadinanza romana con la gestione della carica? vale a dire che [sc. i residenti] ottenessero la cittadinanza romana tramite le magistrature? vale a dire che [sc. i residenti] ottenessero la cittadinanza romana tramite la candidatura alle magistrature? vale a dire che [sc. i residenti] ottenessero la cittadinanza romana tramite la gestione delle magistrature?)<sup>3</sup>. A Piacenza furono poi dedotti seimila nuovi coloni, dei quali duecento *equites*. Vi furono dedotti perché facessero opposizione ai Galli che dominavano quella parte dell'Italia. I *tresviri* incaricati della fondazione furono Publio Cornelio Asina, Publio Papirio Masone, Gneo Cornelio Scipione. Abbiamo accertato che quella fu la cinquantatreesima colonia ad essere fondata; e fu istituita come (colonia) latina. Difatti vi furono due generi di colonie dedotte dal popolo romano, alcune dei Quiriti, altre dei Latini<sup>4</sup>.

*cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*. Napoli 1972, 52 –, ma emendata in 'petend<o> magistratus' appunto nell'edizione del passo di A.C. Clark, *Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio*, Oxonii s.d. 3, da cui si cita, vd. *infra*, § III. È perciò (almeno) ingenuo quanto scrive invece a proposito D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris 2006, 122 nt. 11: «L'édition de Clark, Oxonii (réimp. 1962) donne la formule 'petendo magistratus' corrigée a juste titre in 'petendi magistratus' par G. Luraschi (*Foedus*, cit., 144-145; *Sulle magistrature*, cit., 271 sq.)».

<sup>3</sup> Per le proposte di correzione del testo asconiano trådito, che giustificerebbero queste alternative traduzioni (rispettivamente: <petendo magistratus>; <gerendo magistratus>; <per magistratus>; <petendis magistratibus>; <gerendis magistratibus>), vd. *infra*, § III.

<sup>4</sup> Due recenti traduzioni francesi del passo sono state rispettivamente proposte da P. Le Roux, *La question des colonies latines sous l'Empire*, in *Ktéma* 17, 1992, 191 e Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 nt. 12. Eccole: « On ne peut pas assimiler la fondation de cette colonie (Plaisance) aux colonies Transpadanes que Cn. Pompeius Strabon, le père de Cn. Pompée le Grand, a déduites. En effet, ce ne sont pas des nouveaux colons qu'il y a établis, mais le droit latin qu'il a donné aux anciens habitants domiciliés (*veteres incolae*) qui bénéficièrent alors du même droit que les autres colonies latines, celui d'accéder à la citoyenneté romaine par l'exercice des magistratures locales. À l'inverse, six mille hommes, des nouveaux colons, ont été installés à Plaisance, parmi lesquels deux cents cavaliers. Le but de la fondation était de s'opposer aux Gaulois qui tenaient cette partie de l'Italie. Le collègue des trois fondateurs se composait de P. Cornelius Asina, P. Papirius Maso et Caius Lutatius (*sic*). Cette colonie est, d'après mes recherches, la cinquante-troisième qui ait été établie, mais comme colonie latine. Le peuple romain a en effet déduit deux types de colonies: de Quirites pour les unes, pour les autres de Latins »; « On ne peut pas assimiler la fondation de cette colonie (Plaisance) aux colonies Transpadanes que Cn. Pompeius Strabon, le père de Cn. Pompée le grand a déduites. En effet, il n'a pas constitué ces colonies par l'apport de nouveaux colons mais il a donné le statut latin à des habitants qui se trouvaient déjà installés, de sorte qu'ils purent alors bénéficier du même droit que les autres colonies latines, celui d'accéder à la citoyenneté romaine par la *petitio* aux magistratures. A l'inverse 6.000 hommes, des nouveaux colons, ont été installés à Plaisance, parmi lesquels 200 cavaliers. Le but de la fondation était de s'opposer aux Gaulois qui tenaient cette partie de l'Italie. Les triumvirs fondateurs étaient P. Cornelius Asina, P. Papirius Maso, et Caius Lutatius (*sic*; il medesimo *lapsus calami* si registra infatti anche in

«Il passo del commentatore patavino è, per più versi, impegnativo, soprattutto per quanto attiene all'identificazione dei beneficiari dello *ius Latii* e alla definizione medesima della colonizzazione latina in Transpadana», come è stato recentemente sottolineato in dottrina<sup>5</sup>.

Prima di occuparsi dell'«identificazione dei beneficiari dello *ius Latii*» (i centri urbani, magari soltanto quelli nominativamente indicati nella legge di riforma, oppure gli individui nati e/o domiciliati nel territorio ambito geografico di applicazione della legge?) e della questione strettamente correlata del contenuto del *ius Latii* stesso donato ai predetti destinatari (ristretto al *ius adipiscendae civitatis per magistratum* o comprendente altresì tutte o alcune delle precedenti facoltà racchiuse nel fascio dei diritti garantiti dal *Latium – commercium, connubium, suffragium e migratio –?*), nonché della «definizione medesima della colonizzazione latina in Transpadana» (se la notizia trådita da Asconio è fededegna, l'istituzione di colonie latine da lui attestata va concepita alla stregua delle precedenti fondazioni coloniali – pur con alcuni *distinguo* – oppure va intesa come una trasformazione *ex lege* delle *civitates peregrinae* del nord Italia in colonie latine, da accostare in qualche modo alle attuali trasformazioni degli enti privati disciplinate dal codice civile italiano [artt. 2498-2500 *novies*] e degli enti pubblici regolamentate dalla legislazione amministrativa italiana variamente succedutasi, con la connessa questione degli ordinamenti che avrebbero disciplinato la vita di queste nuove realtà istituzionali – quelli tipici coloniali latini o, provvisoriamente, quelli indigeni? –?), occorre spendere qualche parola preliminare su data (89 o 88?), autore (Pompeo Strabone o un altro magistrato?), forma (una legge comiziale oppure un decreto magistratuale di Strabone delegato dalla legge stessa?) e soprattutto ambito di applicazione spaziale del provvedimento pompeiano testimoniato da Asconio (ristretto alla Transpadana, seguendo l'indicazione del brano in esame, o da estendere pure a tutto il territorio a sud del Po che formerà nell'81 il confine meridionale della provincia della Gallia Cisalpina?)<sup>6</sup>.

A riguardo di questi punti prodromici si può senz'altro rifarsi alle considerazioni del maggiore studioso del *ius Latii* nella dottrina romanistica odierna<sup>7</sup>.

Kremer). Cette colonies est, d'après mes recherches, la cinquante troisième qui ait été établie, mais comme colonies latines. Le peuple romain a en effet déduit deux types de colonies: de Quirites pour les unes, de Latins pour les autres ». Per i problemi che esse pongono, in relazione al tormentato inciso '*petendi magistratus*', vd. *infra*, § III.

<sup>5</sup> Da G. Luraschi, *Rec.* a Kremer, *Ius Latinum* cit., in *Iura* 57, 2008-2009, 339.

<sup>6</sup> Dunque i fiumi a sud est del Rubicone, a sud ovest del Magra (ma vd. *infra*, per la possibilità che, al momento della concessione del *ius Latii* qui in esame, i confini dell'Italia fossero arretrati a sud est all'Esine, a sud ovest all'Arno, e dunque la riforma esplicasse i suoi effetti fino a nord di questi due ultimi fiumi [dal letto più ampio del Rubicone e del Magra]).

<sup>7</sup> Vale a dire G. Luraschi (*Foedus. Ius Latii. Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazio-*

La questione della data e dell'autore ruotano intorno alla forma del provvedimento in base al quale Pompeo operò la riforma.

Se si trattò di un decreto magistratuale di Pompeo autorizzato da una *lex comiziale*, si potrebbe pensare sia che quest'ultima si collochi nell'89 o nell'88 – in ogni caso dopo la *lex Plautia Papiria* di fine 89, dunque con tutta probabilità a partire dal dicembre 89, visto che «per ovvi motivi di opportunità politica»<sup>8</sup> non si poteva concedere il *ius Latii* al nord Italia prima di estendere la cittadinanza agli Italici appena sconfitti (ciò che appunto fece, con modalità discusse, la *lex Plautia Papiria*)<sup>9</sup> –, e che il conseguente decreto straboniano si ponga nell'88, quando Pompeo fungeva da proconsole, sia che latore della legge fosse lo stesso Pompeo o un altro magistrato.

Scartata tuttavia come «poco probabile»<sup>10</sup> l'ipotesi del decreto delegato – il quale, fra l'altro, non si sarebbe nemmeno inverato nelle forme tipiche che esso assumeva in un simile contesto normativo, vale a dire quelle dello statuto coloniaro latino concesso alle singole nuove colonie del nord Italia con *lex data* da Pompeo<sup>11</sup>, come si vedrà *infra*, § III –, non resta che aderire alla tesi consolidata della legge comiziale votata su proposta del console Pompeo nel dicembre dell'89<sup>12</sup>.

Il nome di questa *lex Pompeia* è collegato al suo ambito di applicazione spaziale.

Riguardo a quest'ultimo la letteratura si è riattestata sulle posizioni della dottrina giuridica ottocentesca<sup>13</sup>, dopo il contributo decisivo in tal senso di un autore, il quale ha mostrato come fonti quali Cic. *Balb.* 50 e *fam.* 8.1.4, non lascino dubbi circa lo *status* di colonia latina di una comunità cispadana dopo l'89 (Ravenna), con ciò dimostrandosi che la *lex Pompeia* aveva da un lato riguardato pure quei

*ne in Transpadana*, Padova 1979, 143 ss., con le precisazioni rese successivamente in *Rec.* a Kremer cit., 339 ss.). Per l'ambito spaziale di applicazione della legge vd. anche Id., *Sui destinatari della c.d. «lex Pompeia de Transpadanis»*, in *Seminario Romanistico Gardesano*, II, 1978 (pubbl. Milano 1980), 268 ss. Nelle considerazioni che seguono è pertanto costante il riferimento alle opere appena menzionate (esplicitato più nei dettagli in Barbati, *Gli studi* cit., 15 ss. e ntt. 94-116, al quale sia consentito rinviare per non appesantire eccessivamente la trattazione).

<sup>8</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 272 nt. 22.

<sup>9</sup> Su questa legge, e in generale sulle *leges de civitate* del 90-89, sia permesso rimandare alla rassegna di dottrina proposta da Barbati, *Gli studi* cit., 5 ss.

<sup>10</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 147, il quale abbandona poi definitivamente la tesi del decreto delegato in *Rec.* a Kremer cit., 339 ss.

<sup>11</sup> Luraschi (*Foedus* cit., 147 nt. 41, con letteratura conforme) rifiuta peraltro questa terminologia a proposito degli statuti delle autonomie locali nell'orbe romano, che non si vede però, allo stato della dottrina e delle fonti, per quale motivo dovere abbandonare.

<sup>12</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 272. Vd. anche Id., *Foedus* cit., 147.

<sup>13</sup> Vd. ora in tal senso L. Labruna, *Romanizzazione, «foedera», egemonia*, in *Index* 12, 1983-1984, 306, nonché, Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 e nt. 13.

pochi Cispadani che non erano stati naturalizzati l'anno prima dalla *lex Iulia de civitate* con la quale i Latini avevano ottenuto la cittadinanza o non erano già cittadini romani quali municipali o coloni romani insediati in Cispadana e dall'altro aveva operato il mutamento istituzionale in colonie latine anche di quelle poche *civitates* cispadane non ancora romanizzate (dunque *peregrinae*)<sup>14</sup>.

Lungi dal trovarsi «impigliato in un errore tanto grave»<sup>15</sup>, Asconio procederebbe solamente a una semplificazione statistica, basata sul fatto che in base alla *lex Iulia de civitate* del 90 soltanto Cremona ed Aquileia avevano ricevuto l'offerta della cittadinanza, e dunque che, al momento dell'approvazione della *Lex Pompeia*, in Transpadana unicamente gli abitanti di Eporedia, Cremona ed Aquileia erano cittadini romani, mentre le maglie della cittadinanza e delle autonomie locali di tipo romano erano molto più estese a sud del Po (fiume che non ebbe peraltro mai valore di confine politico). Per questo motivo, nonostante fosse un transpadano, Asconio, commentatore padovano di Cicerone nato nel 9 a.C. e morto nel 76 d.C., attivo intorno alla metà del I sec. d.C.<sup>16</sup>, poteva, a distanza di 150 anni, operare una simile semplificazione senza meritare di venire oggi sospettato di essere incorso in un marchiano errore.

La *lex Pompeia de Transpadanis*, come comunemente chiamata, potrebbe pertanto denominarsi in realtà *lex Pompeia de Gallia citeriore*<sup>17</sup>, prima dell'istituzione nell'81 della provincia della Gallia Cisalpina, con confini meridionali arretrati in quell'occasione al Rubicone a sud est e al Magra a sud ovest (e dunque con corrispondenti confini settentrionali italiani avanzati rispettivamente dall'Esine e dall'Arno)<sup>18</sup>; la stessa istituzione della provincia della Gallia Cisalpina, con i precisati confini meridionali, è peraltro poco consentanea alla restrizione della precedente *Lex Pompeia* alla Transpadana, dal momento che se

<sup>14</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 147 ss. = Id., *Sui destinatari* cit., 268 ss., ma già in *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI*. 44, 1978, 346 nt. 92, l'A. preconizzava la sua posizione, costantemente difesa (da ultimo pure in *Rec.* a Kremer cit., 339). Per un percorso più ampio delle argomentazioni dello studioso sul punto sia permesso rimandare, nuovamente onde non porre eccessivo carico sulla trattazione, a Barbati, *Gli studi* cit., 16 ss. Qui basti ricordare come Luraschi (*Foedus* cit., 155 nt. 85 = *Sui destinatari* cit., 276 nt. 39, con bibliografia conforme) osservi che nell'89 le città cispadane non romanizzate non superavano le dieci.

<sup>15</sup> Come pensa invece H. Galsterer, *La trasformazione delle antiche colonie latine e il nuovo ius Latii*, in *Pro populo ariminese*, a c. di A. Calbi e G. Susini, Faenza 1995, 87.

<sup>16</sup> Probabilmente fino al 64 d.C., quando divenne cieco (e con una simile infermità è arduo riuscisse a compiere ricerche quale quella sullo *status* giuridico di Piacenza): vd. Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 272 nt. 44, anch'egli orientato nel senso della mera semplificazione operata da Asconio (*Foedus* cit., 154 ss. = *Sui destinatari* cit., 275 ss.).

<sup>17</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 156 e, per dottrina conforme, nt. 88 = Id., *Sui destinatari* cit., 277 e nt. 42.

<sup>18</sup> Vd., riprendendo le notazioni mommseniane sul punto, Luraschi, *Sulle leges de civitate* cit., 345 nt. 8 nonché Id., *Foedus* cit., 142 e nt. 16, 189.

la zona a sud del Po fosse già stata interamente romanizzata sarebbe stato politicamente più opportuno creare la provincia della Gallia transpadana.

Poste queste nozioni preliminari, il brano di Asconio, unica fonte circa la concessione al nord Italia del *ius Latii*, viene qui in considerazione, oltre che per l'individuazione dei destinatari del *ius Latii* e del contenuto di questa situazione giuridica nell'89, soprattutto per la «definizione... della colonizzazione latina in Transpadana».

È noto infatti che la dottrina pressoché unanime discorre in proposito di «colonie fittizie» o «colonie nominali»<sup>19</sup>: con queste espressioni si vuole sottolineare il mutamento nelle modalità di fondazione (delle colonie latine), rispetto a quanto avveniva in precedenza, che Asconio attesta essere intervenuto con Pompeo Strabone, dunque, come appena detto, con la *lex Pompeia de Gallia citeriore* votata sotto il consolato di Pompeo, nell'89 a.C.

Se in passato (Asconio porta l'esempio di Piacenza nel 218 a.C., ma il discorso vale fino alla fondazione dell'ultima colonia latina istituita, beninteso in Italia<sup>20</sup>, prima dell'89, vale a dire, a quanto pare<sup>21</sup>, Aquileia nel 181) la costituzione di colonie latine avveniva, come noto, con la deduzione di coloni portati sul luogo di istituzione e con la creazione *ex nihilo* di un agglomerato urbano, provvedendo, con i rituali gromatici, alla divisione delle terre fra i coloni, Asconio afferma che Pompeo avrebbe invece istituito le colonie in Transpadana non

<sup>19</sup> Un'ampia bibliografia, fino alla fine degli anni '70 del secolo scorso, in Luraschi, *Foedus* cit., 218 nt. 17 nonché Id., *Sulle magistrature* cit., 267 nt. 20, alla quale adde M. Humbert, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, in *Ktema* 6, 1981, 217 s. e nt. 50, Le Roux, *La question* cit., 191 s., Galsterer, *La trasformazione* cit., 84, e ancora P. Le Roux, *Rome et le droit latin*, in *RHDFE*. 76, 1998, 315 ss. Vd. ora anche Kremer, *Ius Latinum* cit., 124 ss., il quale, è importante sottolinearlo, a proposito delle colonie fittizie transpadane, non cita letteratura intervenuta *medio tempore* fra il 1983 (anno di pubblicazione del magistrato scritto di Luraschi varie volte citate) e il 2006, anno di apparizione [per vero 2007, vd. *ivi* post 272] della monografia di Kremer (sulla quale, oltre a Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 324 ss., vd. anche P. Buongiorno, *Rec.* a Kremer, *Ius Latinum* cit., in *ZSS*. 127, 2010, 449 ss.). Ultimamente F. Lamberti, «*Civitas Romana*» e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato, in *Civis, Civitas, Libertas. Index per Franco Salerno*, Napoli 2011, 49 ss.

<sup>20</sup> In Spagna furono infatti costituite tre colonie latine dopo il 181. La prima, fondata nel 171 (e non nel 177, come invece scrive Kremer, *Ius Latinum* cit., 110 nt. 2), è quella di Carteia, del tutto *sui generis* (ne rimarca l'importanza Buongiorno, *Rec.* a Kremer cit., 454 e, con bibliografia, nt. 7): su questa vd. M. Humbert, *Libertas id est civitas: autour d'un conflit négatif de citoyennetés au II<sup>e</sup> s. avant J.-C.*, in *MEFRA*. 88, 1976, 225 ss., con interessanti notazioni di diritto internazionale privato interno, francese e belga (*Libertas* cit., 221 ss.). Come osserva Galsterer, *La trasformazione* cit., 86 s., si aggiunse poi nel 169 o, più probabilmente, nel 152, la colonia di Cordoba e nel 123/122 quella di Palma e *Pollentia* nelle isole Baleari.

<sup>21</sup> Il caso di Lucca, presunta colonia latina fondata nel 180 o nel 177, viene infatti per lo più giudicato spurio, in quanto il riferimento correrebbe in realtà alla (vicina) colonia romana fondata a Luni nel 177. Efficaci ragguagli sul punto, con fonti e dottrina, in E. De Ruggiero, *Colonia*, in *DE*. II.1, 1900, 453.

recandovi *in loco* coloni *ab externo*, bensì concedendo il *ius Latii* ai soggetti che risiedevano in nuclei demici preesistenti – da intendere, i ‘*veteres incolae manentes*’, come soggetti ivi nati e domiciliati, ma anche gli immigrati che potessero dimostrare di essere da tempo ivi residenti –<sup>22</sup>, i quali avrebbero assunto la qualifica di «colonie (latine)». In altri termini «Asconio ci dice che la differenza consisteva nel fatto che nelle nuove fondazioni non si procedeva ad un trasferimento di coloni, ma si attribuiva ai *veteres incolae manentes* lo *ius Latii*, con la conseguenza che non si creava dal nulla una nuova entità giuridica e demografica (come sempre era avvenuto), ma si trasformava in colonia la comunità peregrina preesistente»<sup>23</sup>. Una trasformazione *ex lege* (*Pompeia*) da *civitas peregrina* in *colonia Latina*, pertanto, che il giurista odierno può comprendere con maggior agio pensando alla trasformazione degli enti privati e di quelli pubblici regolamentata dall’attuale legislazione (in Italia, gli artt. 2498-2500 *novies* del codice civile per i primi, per i secondi le varie leggi speciali con le quali si è proceduto alla trasformazione di enti pubblici, se del caso anche in privati).

Per distinguere questa nuova tipologia di colonie latine rispetto a quelle preesistenti, le quali si erano nel frattempo trasformate in municipi romani accettando, con il discusso meccanismo del *fundus fieri*<sup>24</sup>, l’offerta di cittadinanza contenuta nella *lex Iulia* del 90<sup>25</sup>, si impiegano per l’appunto le locuzioni «colonie fittizie»<sup>26</sup> o «colonie nominali». Per inciso secondo taluni dall’offerta di cittadinanza rivolta dalla *lex Iulia* alle colonie latine sarebbero rimaste escluse le tre colonie latine extra-italiche, site in Spagna, di modo che proprio queste sarebbero le ‘*ceterae coloniae Latinae*’ citate da Asconio<sup>27</sup>. Tale limitazione viene

<sup>22</sup> Questa è l’interpretazione dell’espressione ‘*veteres incolae manentes*’ resa da Luraschi, *Foedus* cit., 171 s. e nt. 151 s. e 155 s. Vd. anche *infra*, nt. 169, per la precisazione che destinatari del *ius Latii* fossero secondo l’A. tali ‘*veteres incolae manentes*’ anche se residenti fuori dai nuclei urbani, in generale nella regione cisalpina.

<sup>23</sup> Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 341.

<sup>24</sup> Una procedura legale, «non del tutto chiara» (Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 335), «énigmatique» (M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri [a c. di], *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana*, Pavia 2010, 150 nt. 24), «assai oscura» (L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas Romana*, Roma 2000, 149), sulla quale si avrà modo di tornare *infra*, § III.

<sup>25</sup> E non dell’89, quando Lucio Cesare era invece censore. Per la datazione al 90 depongono anche una serie di motivi storici egregiamente messi in luce da Luraschi, *Sulle leges de civitate* cit., 323 ss. e nt. 5, la cui indagine ha assunto a un grado di autorevolezza tale che Kremer, *Ius Latinum* cit., 110 nt. 3, vi rinvia, sola, per «l’accès des Italiens à la citoyenneté romaine».

<sup>26</sup> Espressione arbitraria, dal momento che il fenomeno, come sottolinea E. Bianchi, *Gai.* 3.56. *Alcune riflessioni in tema di ius Latii e delle fictiones legis Iunia Norbanae*, in *RGDR*. (on line <http://www.iustel.com>) 18, 2012, 23 nt. 100, nulla ha a che fare con una finzione giuridica.

<sup>27</sup> In tal senso Galsterer, *La trasformazione* cit., 84 ss., part. 87. Per inciso si può pure os-

tuttavia a ragione contestata<sup>28</sup>: l'esiguo lasso temporale, un anno, trascorso dalla trasformazione in municipi delle colonie latine può avere indotto Asconio a non precisare così in dettaglio che al momento della promulgazione della *lex Pompeia* le colonie latine, non avendo preso le armi contro Roma, e avendo aderito alla conseguente offerta di concessione della cittadinanza contenuta nella *lex Iulia*, non esistevano più in quanto si erano tutte trasformate in municipi romani, con l'unica eccezione costituita da Venosa, prima che fosse anch'essa inglobata nella cittadinanza e trasformata in municipio romano<sup>29</sup>.

Dal momento che una recente apprezzata monografia sul '*Ius Latinum*'<sup>30</sup> affronta il passo di Asconio<sup>31</sup> e ivi «l'a. difende bene tale scelta» – di qualificare come «colonie fittizie» le città transpadane interessate dalla riforma che Asconio riconduce a Pompeo Strabone – «contro alcuni dubbi ricorrenti in dottrina»<sup>32</sup>, aggiungendo tuttavia una sensibile novità rispetto alla visione tradizionale dello *status* giuridico delle colonie transpadane nell'89 – novità consistente nel postulare un concorso fra lo statuto coloniaro latino duovirale imposto da Roma (ma accettato senza difficoltà dalle popolazioni dell'Italia settentrionale), in posizione preminente, e la precedente configurazione istituzionale autoctona, con ruolo sussidiario, in tal modo autonomamente rivisitando il più autorevole contributo dedicato alle colonie fittizie dalla dottrina coeva, che peraltro non ha finora

servare che Asconio instaura un paragone esclusivamente con le colonie latine, omettendo le pochissime comunità latine *priscas* altresì destinatarie dell'offerta della cittadinanza nel 90. Il commentatore padovano aveva tuttavia compiuto una ricerca sulle colonie latine – dato che non riusciva a capire perché Cicerone qualificasse nella pisoniana da lui commentata Piacenza «municipio» piuttosto che «colonia», come si dirà *infra*, § II.1 – , di modo che un'eventuale precisazione sugli esigui *Latini prisci*, oltre che prolissa, sarebbe stata pure inconfidente.

<sup>28</sup> Da Luraschi, *Sulle leges de civitate* cit., 332 nt. 42 i.f., con altra letteratura.

<sup>29</sup> Vd. Luraschi, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *Res Publica e Princeps* (Atti Copanello 7), Napoli 1996, 49. Se, come sembrerebbe (ma non vi sono ragguagli sul punto né in A.N. Sherwin White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>, 134 ss. né in J.-M. David, *La Romanisation de l'Italie* [1994], trad. it. – *La romanizzazione dell'Italia* –, Bari 2002, 140 ss.), Venosa fece parte dei Lucani che, insieme a Sanniti e Nolani, continuarono un'indomita resistenza contro Roma ancora per qualche tempo dopo l'89, la formalizzazione giuridica tramite la quale le si concesse la cittadinanza resterebbe oscura, dal momento che non è chiaro come queste ultime popolazioni furono ammesse alla *civitas* – vd., a confronto, Sherwin White, *The Roman Citizenship*<sup>2</sup> cit., 149 ss. e Luraschi, *Sulle leges de civitate* cit., 352 e ntt. 112 e 114, 353 s., se si vuole nella sintesi proposta da Barbati, *Gli studi* cit., 6 e 14 s. –. Al di là delle consuete oscurità storiche, vi è la posizione ancipite di Venosa fra il contesto apulo (al quale l'ascrive De Ruggiero, *Colonia* cit., 450) e quello lucano, che faceva autoqualificare il suo più illustre cittadino '*Lucanus an Apulus anceps*' (Hor. *Sat.* 2.1.34).

<sup>30</sup> Ne ricorda i premi conseguiti Buongiorno, *Rec.* a Kremer cit., 449.

<sup>31</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 124 ss.

<sup>32</sup> Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 341.

riscosso i consensi che avrebbe meritato<sup>33</sup> –, non sarà inutile un ritorno sulla questione delle «colonie nominali», che faccia in primo luogo il punto delle posizioni dottrinali in merito, per poi ovviamente proporre un'autonoma chiave di lettura del fenomeno, sulla base delle fonti comprese fra l'89 e il 49/42-41, quando, in tempi e modi discussi<sup>34</sup>, i Cisalpini ricevettero la cittadinanza e le «colonie fittizie» si trasformarono in municipi romani, così estinguendosi.

## II. Lo stato della dottrina

Le posizioni dottrinali sul passo di Asconio in relazione alle modalità di deduzione coloniarie latine introdotte con la *lex Pompeia* possono raggrupparsi in un filone che scredita la testimonianza del commentatore padovano, ritenendo che la legge in questione non avesse affatto istituito colonie latine (*infra*, § II.1), e in un altro che giudica attendibile quanto affermato dall'autore attivo intorno alla prima metà del I sec. d.C., sostenendo di conseguenza la trasformazione delle *civitates peregrinae* transpadane in colonie (o comunque città) latine: nell'ambito di quest'ultimo indirizzo le modalità di istituzione delle colonie (o città) latine per effetto della *lex Pompeia* assumono peraltro prospettazioni alquanto articolate (vd. *infra*, § II.2-5).

### II.1 La tesi che nega l'istituzione di colonie latine per effetto della *lex Pompeia*: i nuclei urbani transpadani sarebbero rimasti nella condizione previgente di *civitates peregrinae* (fino alla loro futura effettiva trasformazione in colonie latine)

Secondo questo indirizzo<sup>35</sup> gli agglomerati urbani transpadani sarebbero ri-

<sup>33</sup> Il riferimento è a Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 261 ss.

<sup>34</sup> Compendiosa sintesi in Luraschi, *Foedus* cit., 394 ss.

<sup>35</sup> Propugnato da Luraschi, *Sui destinatari* cit., 286 ss. Cfr. in particolare *Sui destinatari* cit., 286 s.: «Ma una critica ancora più radicale potrebbe portare, a mio avviso, a ritenere destituita di fondamento perfino la notizia secondo cui nell'89 a.C. sarebbero state dedotte in Transpadana delle colonie latine. Una somma di argomenti depongono a favore di questa tesi... innanzi tutto la laboriosità e la novità dell'operazione, nella quale difficilmente avrebbero voluto o potuto impegnarsi i governanti romani dell'89 a.C. e degli anni immediatamente successivi. A meno di ritenere che la deduzione delle colonie transpadane fosse semplicemente consistita nell'attribuzione formale del titolo di colonia al centro indigeno, senza ricorso ai complessi rituali gromatici di fondazione e, soprattutto, senza alcuna ristrutturazione costituzionale e territoriale. Inoltre si può presumere che Roma fosse impreparata a dare alle singole colonie uno schema costituzionale uniforme, schema che essa non aveva saputo (o ritenuto conveniente) imporre nemmeno agli organismi Italici da poco acquisiti alla cittadinanza». Sia pure senza occuparsi direttamente del problema delle colonie fittizie, generali spunti nel senso che solamente la attribuzione dello statu-

masti in realtà nella precedente condizione di *civitates peregrinae*, con i loro privilegiati ordinamenti autonomi, senza perciò la costituzione *ipso iure*, per semplice effetto della legge, di colonie latine, dal momento che il *ius Latii* sarebbe stato concesso agli abitanti di tali città, non avendo ciò di per sé rifrazione sullo *status* giuridico della comunità organizzata di appartenenza. La componente essenziale di tale situazione giuridica – afferma Asconio – era ora il diritto, astrattamente pertinente a qualunque residente nell’agglomerato urbano, di accedere alla *civitas* romana tramite la gestione *in loco* delle magistrature.

La teoria in esame, peraltro immediatamente abbandonata dall’A. che in un primo tempo la sostenne<sup>36</sup>, valorizza di conseguenza il fatto che da Asc. *In Pis.* 3 Clark, la sostanza delle deduzioni coloniali effettuate in Transpadana da Pompeo consiste nella concessione del *ius Latii* ai ‘*veteres incolae manentes*’ – diritto che il commentatore padovano incentra (esclusivamente? vd. *infra*, § III) nell’acquisizione della cittadinanza romana da parte dei magistrati locali

to ad opera di un ecista, di un magistrato fondatore, desse luogo alla costituzione di un municipio o di una colonia, ora in J.-M. David, *Les fondateurs et les cités*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 723 ss.

<sup>36</sup> Già in *Foedus* cit., Luraschi tralasciava «l’ipotesi estrema più sopra formulata» (*Sui destinari* cit., 290). Cfr. infatti Luraschi, *Foedus* cit., 165 s.: «Ma una critica ancora più radicale potrebbe portare, a mio avviso, a ritenere destituita di fondamento perfino la notizia secondo cui, nell’89 a.C., sarebbero state dedotte in Transpadana delle colonie latine. Una somma di argomenti depongono a favore di questa tesi... Innanzi tutto la laboriosità e la novità dell’operazione, nella quale difficilmente avrebbero voluto o potuto impegnarsi i governanti romani dell’89 a.C. e degli anni immediatamente successivi. A meno di ritenere (e la cosa potrebbe non meravigliare) che la deduzione delle colonie transpadane fosse semplicemente consistita nell’attribuzione formale del titolo di colonia al centro indigeno, senza ricorso ai complessi rituali gromatici di fondazione e, soprattutto, senza alcuna ristrutturazione costituzionale e territoriale. Inoltre si può presumere che Roma fosse impreparata a dare alle singole colonie uno schema costituzionale uniforme, schema che essa non aveva saputo (o ritenuto conveniente) imporre nemmeno agli organismi Italici da poco acquisiti alla cittadinanza», con le affermazioni dell’A. riportate *supra*, nt. precedente. Sulla posizione di Luraschi riguardo alle colonie fittizie espressa nella sua monografia del 1979, poi anch’essa superata, se ben s’intende, in Id., *Sulle magistrature* cit., 261 ss., vd. *infra*, § II.4. Va peraltro registrato che un’eco dell’impostazione originaria dell’A. sintetizzata in questo sotto§ – vale a dire lo *status* di *civitates peregrinae* delle città transpadane ai cui residenti (ma non soltanto a loro) fu attribuito il *ius Latii*, fintanto che agli agglomerati urbani del nord Italia non fu conferito, al più tardi entro il 68, lo statuto giuridico tipico delle colonie latine – si coglie ancora in *Sulle magistrature*, cit., 264 nt. 9 (dove si profila la possibilità di una *lex Pompeia* del 70 a riguardo, con generale efficacia costitutiva degli statuti; ma vd. *Sulle magistrature* cit., 265, per l’immediato ritorno alla tesi ivi espressa, della trasformazione giuridica in colonie *ex lege Pompeia*, scissa però dall’adozione degli schemi costituzionali tipici delle colonie latine, che sarà esposta *infra*, § II.4) e soprattutto in *Rec.* a Kremer cit., 340 [dove l’A. scrive: «... agli *oppida nobilia*... fu attribuito, dopo l’89, il titolo di *coloniae Latinae* (fittizie)»; si tratta tuttavia sicuramente di una svista, in quanto la tesi delle colonie latine fittizie istituite dalla *lex Pompeia*, provvisoriamente con mantenimento dei preesistenti ordinamenti, è ivi, 344 s., ribadita con forza].

– piuttosto che in una rifondazione urbanistico-costituzionale che avesse ad oggetto l’aggregato urbano, il quale rimaneva perciò nella precedente condizione giuridica, con l’unica differenza, a livello costituzionale, che i suoi magistrati avrebbero potuto acquisire la cittadinanza romana.

In tal modo dal brano di Asconio il *ius Latii* si attingerebbe a «Personenrecht», un diritto attinente ad uno *status* soggettivo del singolo, munito di certe prerogative (possibilità di ottenere la cittadinanza romana *per magistratum* – senza tuttavia escludere gli anch’essi previgenti *connubium*, *commercium*, *migratio*, *suffragium*? –), non a «Gemeinderecht», un diritto cioè proprio di una certa comunità organizzata<sup>37</sup> (sulla problematica vd. ancora *infra*, § III)<sup>38</sup>.

Così l’attribuzione di tale diritto a una categoria di soggetti prescinderebbe totalmente dallo *status* amministrativo della comunità organizzata i cui residenti fruiscono del *ius Latii*, città che, nonostante la contraria asserzione di Asconio, manterrebbe in realtà il proprio precedente statuto e dunque l’anteriore condizione di *civitas peregrina* fintanto che al nucleo demico in questione non fosse attribuita una costituzione di tipo coloniaro conforme ai modelli utilizzati da Roma.

Nel caso di specie ci si trovava in una situazione meramente transitoria – che può avere favorito la semplificazione cronologica operata più di cento anni dopo da Asconio, il quale presenta invece la deduzione coloniarica come opera di Pompeo –, dovuta a contingenze storiche: queste ultime facevano infatti sì che a fine 89, in un periodo molto delicato per la sopravvivenza dell’Urbe, dilaniata da lotte esterne ed intestine, non vi fosse tempo per imporre una uniforme costituzione coloniarica con la *lex Pompeia* alle città dell’Italia settentrionale che non fossero già romane. Sicché, senza statuto coloniarico latino, non vi era nemmeno colonia latina, e il nucleo urbano rimaneva nella posizione costituzionale di *civitas peregrina*.

«Occorreva attendere tempi più maturi e tranquilli»<sup>39</sup>, che secondo la tesi in questione intervennero o con la *lex sillana* istitutiva della provincia della Gallia Cisalpina nell’81, oppure con il primo consolato di Pompeo nel 70, il quale poteva sfruttare un’amplissima rete di clientele nella Transpadana<sup>40</sup>.

Al più tardi entro il 68 Roma aveva proceduto a dotare le *civitates transpadanae* della costituzione tipica delle colonie latine – forse come appena detto con una *lex sillana* oppure con una proposta o comunque sollecitata nel 70 dal console Pompeo Magno –, in quanto riferendosi a quell’anno Svetonio qualifica ‘*coloniae*’

<sup>37</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 290.

<sup>38</sup> E per ora si può subito rinviare al «restatement» di M.J. Bravo Bosch, *Vespasiano y la concesión del ius Latii a Hispania*, in *Studi A. Metro*, I, Milano 2009, 141 ss.

<sup>39</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 287.

<sup>40</sup> Per tutto quanto riportato *supra*, nel testo, vd. Luraschi, *Sui destinatari* cit., 287 s.

le città transpadane visitate da Giulio Cesare: *Decedens – sc. Cesare – ante tempus colonias Latinas de petenda civitate agitantes adiit...* (Svet. *Caes.* 8)<sup>41</sup>.

In tal modo fra l'89 e il 68 intervenne la riforma istituzionale che estinse le città straniere nell'Italia settentrionale, sostituendole *ex lege* con colonie latine munite con la medesima riforma legislativa dell'uniforme costituzione duovirale tipica delle preesistenti colonie latine: ponendosi in esito a un processo storico compiutosi da almeno cent'anni, Asconio semplificherebbe il dato facendo retroagire allo stesso Pompeo Strabone la fondazione di tali colonie, intervenuta in realtà qualche tempo dopo la *lex Pompeia* (la quale aveva invece solamente concesso il *ius Latii* ai Cisalpini, compresi gli immigrati da tempo residenti nella regione, con conseguente diritto di accesso alla *civitas* qualora si conseguissero le – autonome – magistrature locali), al più tardi nel 68.

Del resto si sottolinea<sup>42</sup> come l'*excursus* in esame fosse giustificato dal fatto che il commentatore padovano non comprendesse perché Cicerone potesse nel 55, quando pronunciò l'orazione contro Pisone, qualificare Piacenza (città dove il console del 58 aveva in parte ascendenze di sangue) come '*municipium*': ciò gli aveva fatto compiere ricerche sullo stato istituzionale della città, che lo portarono conseguentemente a «distinguere» le modalità di fondazione della colonia latina di Piacenza «da quelle transpadane più recenti»<sup>43</sup>, senza che l'esegeta di Cicerone avvertisse la necessità di dovere scendere in dettagli più particolareggiati, e di precisare che in realtà l'istituzione delle colonie latine transpadane, con contestuale emanazione del loro tipico statuto (pur in assenza del previo rituale gromatico di fondazione, sussistendo già un nucleo urbano), era di poco posteriore alla *lex Pompeia*.

D'altra parte ancora, e infine, lo stesso Asconio mostrerebbe una certa approssimazione, figlia nel migliore caso – secondo quanto appena ricordato – di semplificazione, che lo porterebbe a ignorare grossolanamente che per effetto della *lex Iulia* del 90 la colonia latina di Piacenza era stata trasformata, con il

<sup>41</sup> «Partendo anzitempo, andò nelle colonie Transpadane, che si lamentavano per ottenere la cittadinanza»; vd. Luraschi, *Sui destinatari* cit., 288.

<sup>42</sup> Sempre da parte di Luraschi, *Sui destinatari* cit., 285.

<sup>43</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 285. Per quanto concerne la generalità del provvedimento con il quale si sarebbe teoricamente concessa la carta statutaria latina alle comunità cisalpine che non fossero già romane, Luraschi, *Sui destinatari* cit., 286 ss., non chiarisce in realtà se si fosse trattato di una *lex generalis* o invece di uno statuto *ad hoc* per ogni agglomerato urbano. Se, come adombrato nel testo, si sarebbe tentati di desumere dalla sua esposizione un'opzione per un atto generale, è pur vero che l'A. (*Sui destinatari* cit., 288 s.) ricorda esplicitamente l'esperienza spagnola del I sec. d.C., che conosce singoli statuti, opzione per la quale lo studioso mostra conclusivamente di propendere, sebbene nell'ambito di una rinnovata teoria sulle colonie fittizie (vd. *infra*, § II.4), in *Sulle magistrature* cit., 265.

suo consenso (*fundi factio*), in municipio romano<sup>44</sup>, a limitare la *lex Pompeia* alla Transpadana piuttosto che a tutta la Gallia Cisalpina, a fare coincidere il *ius Latii* con il *ius honorum*, tralasciando invece le già accennate altre prerogative del *Latium*<sup>45</sup>: analoga approssimazione (o mera semplificazione?) tradirebbe il Padovano nel parlare di ‘*coloniae*’ a proposito delle *civitates Transpadanae* nell’89, retrodatando in tal modo una riforma istituzionale posteriore al più di venti anni<sup>46</sup>.

*Medio tempore*, tuttavia, i «governanti previsti dagli ordinamenti indigeni»<sup>47</sup> avrebbero potuto accedere, stante l’attribuzione soggettiva del *ius Latii*, inclusivo del *ius honorum*, alla *civitas*, con modalità sconosciute ma che non potevano obliterare i dovuti accorgimenti da parte di Roma ‘*dum ne plures cives Romani sint, quam quod ex hac lege magistratus creare oportet*’, come reca ora *Irn.* 21<sup>48</sup>.

## II.2 L’opinione che riannoda alla *lex Pompeia* la trasformazione delle *civitates peregrinae* in colonie latine: la teoria, prevalente, delle colonie fittizie come tradizionalmente intese

Per quanto riguarda invece l’indirizzo prevalente volto a ritenere fededegna la testimonianza di Asconio, salve le consuete sfumature fra autore e autore, si può serenamente affermare che il fenomeno della colonizzazione fittizia viene ricondotto all’estensione dello schema costituzionale duovirale, tipico delle co-

<sup>44</sup> Consapevolezza che non difettava certo, al contrario, a letterati di poco anteriori ad Asconio. Vd. le corrette citazioni sul punto di Luraschi, *Sui destinatari* cit., 286 nt. 76.

<sup>45</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 286.

<sup>46</sup> Così, sostanzialmente, Luraschi, *Sui destinatari* cit., 286 ss.

<sup>47</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 290.

<sup>48</sup> Luraschi, *Sui destinatari* cit., 291 e nt. 95, ricorda in proposito l’analoga prescrizione di *Salp.* 21. Per la clausola in questione vd. F. Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993, 26 ss., ma pure Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 273 nt. 47, il quale riprende l’opinione che con questa «si stabiliva probabilmente che il numero dei neocittadini (magistrati più parenti) non dovesse superare le sei unità». Si noti peraltro che la Lamberti sembrerebbe accedere alla primigenia posizione di Luraschi circa la perdurante sopravvivenza delle *civitates peregrinae* fino all’effettiva rifondazione costituzionale da parte del potere centrale, così traducendo una parte di Asc. In Pis. 3 Clark: «Pompeo non costituì (le comunità della Transpadana) *ex novo* come colonie, ma concesse ai vecchi residenti di rimanere *in loco* con diritto latino: così che potessero avere il diritto goduto dalle altre colonie latine, di acquistare la *civitas Romana* accedendo alle magistrature cittadine» (F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda Repubblica*, in B. Perinán Gómez [ed.], *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2010, 50 nt. 186). Ciò è coerente con la posizione dell’A. («*Tabulae Irnitanae*» cit., 17 ss., «*Civitas Romana*» cit., 56 s.) sul *ius Latii* come «*Personenrecht*» (su questo punto vd. ancora *infra*, § III i.f.), di per sé scisso dalla riorganizzazione amministrativa della comunità i cui residenti beneficiavano del privilegio, la quale restava per l’appunto nel suo stato originario, fino a emanazione dello statuto proprio di una comunità latina.

lonie latine appena estinte l'anno prima, come effetto disposto *ipso iure* dalla *lex Pompeia* a beneficio di tutti i maggiori centri urbani transpadani, senza alcuna resistenza locale, data l'ormai fortissima integrazione del sostrato indigeno con i valori e la cultura (anche e soprattutto delle Istituzioni) di cui Roma era portatrice. In tal modo si sarebbero estinte le preesistenti *civitates peregrinae* e i relativi autonomi statuti, senza che alla trasformazione *ex lege* (*Pompeia*) delle città straniere in colonie latine, con conseguente imposizione legale della costituzione tipica delle precedenti colonie latine, si accompagnasse la deduzione di coloni da fuori e la divisione fra loro delle terre della colonia. Sostanzialmente, perciò, la diversità dalle precedenti colonie latine, appena trasformatesi in municipi romani, consisterebbe nell'assenza di impianto gromatico del nucleo urbano, strumentale a una divisione delle terre fra i coloni giunti *in loco*. L'assunzione del titolo di '*colonia Latina*' da parte della città transpadana non poteva invece essere disgiunta dall'adozione delle forme istituzionali tipiche della prima, e dunque della costituzione duovirale, imposta uniformemente e automaticamente dalla *lex Pompeia*<sup>49</sup>.

Assente la centuriazione delle terre<sup>50</sup>, all'acquisizione della qualifica di '*co-*

<sup>49</sup> Valga per tutti il riferimento al più recente difensore della tesi tradizionale, vale a dire Kremer, *Ius Latinum* cit., 124 s., 136, con l'unica eccezione costituita dalla salvaguardia degli ordinamenti autoctoni a livello sussidiario postulata dall'A., come si preciserà appena oltre nel testo: «Il n'y a donc aucune raison de mettre en doute le témoignage d'Asconius. Les colonies latines de Transpadane n'avaient vraisemblablement de colonie que le nom. Il ne s'agit plus de colonies implantées *ex nihilo* mais de communautés pérégrines transformées en colonies. C'est donc aux indigènes residents, les *veteres incolae manentes*, que le droit latin fut concédé... La concession du droit latin induit pour la collectivité bénéficiaire, d'après les sources littéraires et archéologiques, trois sortes de modifications: adoption d'une constitution duovirale (I), transformation du modèle urbain (II) et réorganisation de la juridiction municipale (III)... la concession du droit latin a provoqué en *Gallia Cisalpina* une refonte constitutionnelle locale évidente. Ses signes distinctifs sont: 1/ l'attribution à des centres indigènes d'une constitution communale romaine; condition indispensable à l'exercice du *ius adipiscendae civitatis per magistratum*... 2/ l'adoption d'un schéma urbain respectant les contraintes imposées par le droit public romain; 3/ l'introduction dans le droit privé local des actions prévues par l'édit du préteur. A charge pour le gouverneur d'assurer un contrôle juridictionnel sur les magistrats coloniaux... Les colonies latines de Cisalpine, dites 'fictives', sont des *civitates* pérégrines de droit latin, promues au rang de colonie sans que cette opération ait entraîné une déduction de colons, donc une distribution de terre. Sous cet aspect, elles se distinguent des colonies latines républicaines 'réelles', véritables villes nouvelles. Pour le reste, la constitution de ces colonies latines fictives imite exactement la constitution que Rome donnait à ses colonies latines italiennes».

<sup>50</sup> Vd., oltre a Kremer, *Ius Latinum* cit., 124, anche E. Gabba, *Per un'interpretazione storica della centuriazione romana* (1985), in *Italia Romana*, Como 1994, 177 ss., il quale esclude (*Per un'interpretazione* cit., 192 s.) che la centuriazione delle terre padane sia avvenuta prima del 43: «Vi sono forti argomenti per affermare che verso il 43-40 questa organizzazione agrimensoria era, al più, appena iniziata... Gli agri non ancora centuriati avrebbero presentato gravissime difficoltà pratiche per l'assegnazione in lotti abbastanza regolari. Ed in questa condizione dovevano

lonia Latina' da parte del nucleo demico si sarebbe aggiunta una ristrutturazione dello stesso secondo i canoni romani, che facesse assumere alla città l'aspetto architettonico dell'Urbe, conformemente a quanto accadeva nelle preesistenti, e appena estintesi, colonie latine<sup>51</sup>.

Prova della rifondazione costituzionale starebbe nell'attestazione della (pro-rogia dell'esercizio della) giurisdizione (appunto) per i *IIviri* delle colonie (nonché dei municipi e delle prefetture) contenuta nel *Fragmentum Atestinum*<sup>52</sup>, sul quale si avrà modo di tornare *infra*, § III.

A conferma della rifondazione topografica delle città secondo i modelli romani si ergerebbero poi i rinvenimenti archeologici di Brescia e Verona, dei resti di un *Capitolium* nella prima e di un *opus quadratum* (un muro quadrangolare) sulla riva sinistra dell'Adige nella seconda, rispettivamente datati fra l'89 e il 75 e il 90 e l'80<sup>53</sup>.

Come detto *supra*, § I, la più recente versione della teoria tradizionale, onde non scartare *in toto* i risultati raggiunti nel maggiore contributo dedicato alle colonie «fittizie» nella giusromanistica attuale (sul quale vd. *infra*, § II.4), aggiunge, in modo piuttosto apodittico, che le colonie latine costituite *ex lege Pompeia* avrebbero conservato le precedenti magistrature indigene, in posizione tuttavia subordinata non idonea a fare assurgere alla cittadinanza chi le conseguisse<sup>54</sup>.

essere gli agri dei nuovi municipi della Transpadana: non ancora sistemati con la tecnica della centuriazione... le molte centuriazioni che coprono larga parte dei territori dei municipi padani a nord del Po sono per lo più di età augustea... Esse *non*» (corsivo dell'A.) «sono le premesse per distribuzioni di terra: sono, invece, aspetti della razionalizzazione dei rapporti sociali interni ai nuovi municipi». Alla centuriazione delle terre come conseguenza della *lex Pompeia* lo storico credeva solamente in un primo tempo (vd. E. Gabba, *Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centro-meridionale del I Sec. a.C.* [1972], in *Italia Romana* cit., 77 ss., e, infatti, per il mutamento di opinione successivamente intervenuto, vd. l'aggiunta in sede di ripubblicazione del saggio [*Urbanizzazione* cit., 80 nt. 62]). Per inciso lo studioso recepisce poi ivi (*Per un'interpretazione* cit., 191 e nt. 34) la posizione finale assunta da Luraschi sulle colonie fittizie (esposta *infra*, § II.4): «La fase «latina» del processo di romanizzazione deve avere avviato, in mezzo a difficoltà obiettive di ogni genere, la grandiosa trasformazione politico-costituzionale che interessava interi complessi etnici: essa doveva necessariamente richiedere tempi di svolgimento assai lenti e lunghi...». Erra pertanto Kremer, *Ius Latinum* cit., 124 e nt. 25, ad affermare che Gabba (*Per un'interpretazione* cit., 177 ss. – il saggio ivi richiamato dall'A. –) sosterebbe che la fondazione delle colonie transpadane avvenne deducendo coloni (ai quali sarebbero state poi assegnate le terre centuriate, come implicito nel ragionamento dello studioso).

<sup>51</sup> Vd. Kremer, *Ius Latinum* cit. (nt. 1), 127 s., 136, e, per l'impianto architettonico modellato su Roma delle colonie latine dedotte fra il 338 e il 181, *infra*, nt. 57.

<sup>52</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 125 ss.

<sup>53</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 127 s.

<sup>54</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 127 e nt. 37.

### II.3 L'opinione che riannoda alla *lex Pompeia* la trasformazione delle *civitates peregrinae* in colonie latine: la teoria della colonizzazione senza coloni

Secondo questo orientamento<sup>55</sup> il brano di Asconio andrebbe interpretato nel senso che le colonie latine transpadane sarebbero state istituite, in forza della *lex Pompeia*<sup>56</sup>, ancora nella forma precedente, se non per l'eccezione rappresentata dal reclutamento sul posto dei «coloni».

Vi sarebbe stata di conseguenza la centuriazione gromatica delle terre, consistente in un vasto piano regolatore di bonifica e divisione dell'intera Pianura Padana, nonché il riassetto urbanistico dell'aggregato demico secondo i principi architettonici romani, tradizionalmente riflessi nella colonia latina<sup>57</sup>.

Si parla in proposito più propriamente di «colonizzazione senza coloni», e perciò di rifondazione istituzionale delle «comunità della Transpadana nella stessa condizione in cui erano rimaste le città latine sino alla guerra sociale»,

<sup>55</sup> Espresso da Grelle, *L'autonomia* cit., 52 ss. (e incidentalmente ribadito ora in *Le colonie romane* cit., 199 i.f.), ma anche da G. Tibiletti, *L'età più antica di Como secondo le fonti letterarie* (1974), in *Storie locali dell'Italia Romana*, Pavia 1978, 240: «Cosa sono, ora, le colonie latine fittizie dell'Italia settentrionale? Sono, ritengo, come le altre con una sola differenza. La differenza è che la popolazione è la stessa popolazione indigena, non una massa di coloni reclutata dal governo di Roma. Salvo ciò, per il resto tutto dovrebbe svolgersi allo stesso modo. Con ogni probabilità le cose si svolgono così: viene confiscato il territorio agli indigeni di ogni singola città; poi gli stessi indigeni (loro stessi e non altri, provenienti da altrove) vengono arruolati come coloni in una sorta di organizzazione, direi, paramilitare, che però aveva loro un fine pacifico, e invece di fare loro...», puntini di sospensione dell'A., «impugnare la spada, faceva loro maneggiare la vanga per fare la centuriazione e fare le strade, le case, anche quando doveva essere rinnovata una città». Per inciso lo storico mostra qui di virare in termini più netti e decisi verso la teoria della «colonizzazione senza coloni» di quanto egli stesso non facesse in *Ticinum e la Valle Padana* (1964), in *Storie locali* cit., 198 s., in *La romanizzazione della Valle Padana* (1965), in *Storie locali* cit., 59 ss., in *La struttura topografica di Pavia antica* (1968), in *Storie locali* cit., 205, 211 e 221 nonché in *Problemi della romanizzazione nella Lombardia pedemontana occidentale* (1969), in *Storie locali* cit., 69 s.

<sup>56</sup> Naturalmente nei tempi necessari per procedere *in loco* (per ciascun consistente agglomerato urbano) alla divisione gromatica del terreno e al riassetto urbanistico conforme all'impianto romano della città. Grelle, *L'autonomia* cit., 52, parla giustamente (è infatti coerente con la sua ricostruzione) in proposito di «esecuzione» della legge Pompeia. Ci si può poi domandare se tale esecuzione dovesse tradursi anche in uno statuto conferito alla colonia appositamente oppure in uno generale e uniforme per le nuove colonie (adottato sempre in sede di esecuzione della *lex Pompeia*, nell'ottica qui esposta). Nel momento in cui si postula una sostanziale continuità fra le colonie latine ante e post 89 diverrebbe necessitata una risposta nel primo senso, atteso che precedentemente ciascuna colonia riceveva statuto *ad hoc*, sebbene uniforme a quello delle altre colonie già esistenti; vd. Kremer, *Ius Latinum* cit., 67 ss.

<sup>57</sup> Come ha recentemente dimostrato, per le colonie effettivamente dedotte fino al 181 a.C., con precise prove archeologiche, Kremer, *Ius Latinum* cit., 47 ss., che parla significativamente a riguardo di '*simulacrum urbis*' (*Ius Latinum* cit., 45).

proprio perché si tratterebbe di colonie effettive e non solamente nominali<sup>58</sup>.

Prova che il commentatore padovano «considerava le deduzioni senza coloni della Transpadana non diverse dalle altre (dice esplicitamente che le colonie furono dedotte), anche se compiute ‘*manentibus veteribus incolis*’»<sup>59</sup>, sarebbe costituita dal fatto che Asconio esordisce sostenendo che Pompeo ‘*Transpadanas colonias deduxerit*’: così l’unica differenza rispetto alle precedenti modalità di fondazione di una colonia latina, non idonea ad incidere sulla sostanza del fenomeno, era il reclutamento sul posto dei coloni, necessitato dall’evoluzione storica, che portava ora l’Occidente europeo, anche grazie alla conquista romana, ad essere maggiormente urbanizzato, con ridotte possibilità di individuare territori completamente disabitati nei quali impiantare una colonia, come era altrimenti avvenuto in Italia fino al 181 a.C.

Ulteriore conferma per l’indirizzo qui ricordato si ricaverebbe dalla testimonianza del *corpus* degli agrimensori, sia pure degli inizi del II secolo d.C., il quale dà atto che anche in caso di istituzione di una colonia su un luogo già urbanizzato si centuriavano comunque le terre appena esterne alle mura cittadine.

Essa si trarrebbe altresì dalle ricerche di storia agraria romana, che hanno appurato una vasta opera di centuriazione della pianura padana nel corso del I sec. a.C., non disgiunta da una rifondazione urbanistica dell’impianto urbano supportata dalle evidenze archeologiche; entrambe non potevano non essere frutto della effettiva colonizzazione, «reclutando... sul luogo i coloni», alla quale furono soggette le città Transpadane<sup>60</sup>.

#### *II.4 L’opinione che riannoda alla lex Pompeia la trasformazione delle civitates peregrinae in colonie latine: la teoria delle colonie latine transpadane munite tuttavia degli autonomi ordinamenti previgenti*

Un recente indirizzo, che ha incontrato consensi troppo isolati<sup>61</sup>, sostiene

<sup>58</sup> Grelle, *L’autonomia* cit., 152 s.

<sup>59</sup> Cfr. Grelle, *L’autonomia* cit., 58.

<sup>60</sup> Nel senso del testo, complessivamente, Grelle, *L’autonomia* cit., 53, 58 s.

<sup>61</sup> Nella prima versione (vd. *infra*, in questo sotto§), Labruna, *Romanizzazione* cit., 306 ss. e L. Maganzani, *Ius Latii ed urbanistica locale in Transpadana. Il campo di Vercelli*, in *MEP*. 12-15, 2009-2012, 188 nt. 4. Relativamente invece alla successiva evoluzione di questa teoria (vd. sempre *infra*, in questo sotto§), Gabba, *Per un’interpretazione* cit., 191 e nt. 34; soltanto parzialmente conforme Kremer, *Ius Latinum* cit., 127 e nt. 37, il quale pensa ad una coesistenza di magistrature romane ed indigene, tale per cui soltanto le prime, da intendere quali quelle per le quali porre formale candidatura (*Ius Latinum* cit., 127), avrebbero fatto accedere alla *civitas Romana*, una volta eletti. Della teoria di Luraschi non è nemmeno a conoscenza Le Roux, *La question* cit., 191 s., Id., *Rome et le droit latin* cit., 325.

che dal brano del commentatore patavino si desumerebbe l'acquisizione per le città dell'Italia settentrionale del rango di colonie latine, le quali, avendo tuttavia caratteristiche nettamente distinte da quelle precedenti, dovrebbero ritenersi immuni non soltanto dalla rifondazione gromatico-urbanistica del loro nucleo urbano ma anche da quella costituzionale.

Fermo nel passo di Asconio il riferimento alle '*coloniae Transpadanae*' e alla loro costituzione da parte di Pompeo, tale da fare ritenere effettivamente assunta, per le città dell'Italia settentrionale probabilmente precisate nel provvedimento, *ex lege (Pompeia)* la titolazione di '*coloniae (Latinae)*', i nuclei demici transpadani, trasformati *ex lege (Pompeia)* in colonie latine, avrebbero cioè nonostante conservato i loro autonomi ordinamenti e così le loro magistrature indigene, idonee a fare ottenere la *civitas Romana*, dal momento che il *quid proprium* della costituzione di tali colonie è visto da Asconio nell'attribuzione del *ius Latii* ai residenti, senza alcuna testimonianza di riorganizzazione istituzionale-urbanistica delle *civitates Transpadanae*<sup>62</sup>.

Una diversità di orientamento emerge tuttavia nel pensiero dello studioso che ha proposto questa originale teoria<sup>63</sup>.

Appurato che gli studi sulle centuriazioni della pianura padana fanno risalire quest'ultima a dopo la concessione della cittadinanza alla Cisalpina nel 49 e che le riorganizzazioni urbanistiche secondo il modello romano-etrusco sono incerte, venendo per lo più datate alla metà del I secolo a.C.<sup>64</sup> – in relazione ai casi di Brescia e Verona, *supra*, § II.2, ricordati, per il primo si osserva che, ammessa (e non concessa) la sua conclusione per l'argomento in esame, esso viene

<sup>62</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 165 s., 211 nt. 326, 213 nt. 334, 336 ss., 454, Id., *Sulle magistrature* cit., 261 ss.

<sup>63</sup> Come lo stesso mostrava di essere pienamente consapevole: si vd., a confronto, le affermazioni di Luraschi nello studio *Sulle magistrature* cit., 262 s. e nt. 6 (dove l'A. ricorda che in *Foedus* cit., 338 ss., sosteneva che le città del Nord, dopo la concessione del *Latium*, conservassero le proprie magistrature nazionali «per un certo tempo ancora»; precisamente per «pochi anni» [*Foedus* cit., 339]) e 325 s. (dove l'A. postula invece la sopravvivenza generalizzata, salve eccezioni – quale quella ben nota di Como [sulla quale vd. i cenni *infra*, § III], in quanto ivi era stata dedotta nel 59 a.C. una colonia effettiva, alla stregua di quelle fondate fino al 181 a.C., e quella rappresentata dall'adozione spontanea da parte delle colonie nominali dello statuto tipico delle precedenti colonie latine –, delle magistrature indigene in Transpadana ancora fino al *Fragmentum Atestinum* del 49).

<sup>64</sup> Vd. Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 342, ma già Id., *Foedus* cit., 212, e, con citazione di letteratura specialistica, la quale afferma che le opere architettoniche romane nella città transpadane non sarebbero anteriori alla metà del I sec. a.C., nt. 327 (curioso osservare che la medesima dottrina topografico-archeologica sia testualmente richiamata da Kremer, *Ius Latinum* cit., 124 nt. 26, sebbene l'A. affermi poi come visto *supra*, § II.2, il riassetto urbanistico conseguente alla trasformazione *ipso iure* delle città transpadane in colonie latine *ex lege Pompeia*).

dagli esperti datato genericamente fra Silla e Cesare, mentre per il secondo che l'*opus quadratum* scaligero è arduo evocasse «il *ritus auguralis*, che precedeva sempre la fondazione di una città romana, fissando il limite teorico del *pomerium* e, quindi, il regime topografico dell'*imperium*» –<sup>65</sup>, per quanto concerne l'aspetto più pregnante (almeno per il giurista storico del diritto)<sup>66</sup>, quello cioè dell'adozione da parte del nucleo urbano della costituzione tipica della colonia latina (ferma la sua trasformazione costituzionale in quest'ultima forma comunitaria *ex lege Pompeia*), con lo schema magistratuale duovirale, dapprima si è sostenuto che l'effettiva concessione dello statuto coloniaro latino sarebbe comunque intervenuta prima della estensione alla Cisalpina della *civitas* nel 49, dovendo al più tardi ravvisarsi nel 68, quando come detto *supra*, § II.1, Svetonio attesta dell'ormai generale natura di '*coloniae*' delle città transpadane<sup>67</sup>; in un secondo momento, e in via definitiva, si è invece affermato che, salvi casi – certo non da escludere – di imitazione spontanea, che avessero portato gli aggregati urbani transpadani a dotarsi autonomamente dello statuto tipico della colonia latina – conforme dunque alla loro qualifica astratta –, le città dell'Italia settentrionale che non fossero municipi o colonie romane sarebbero rimaste con i loro ordinamenti autoctoni fin oltre alla loro trasformazione in municipi romani avvenuta per effetto della concessione della *civitas* nel 49, e precisamente fino alla definitiva risistemazione dell'organizzazione territoriale cisalpina, conseguente all'abolizione della provincia nel 42/41<sup>68</sup>.

Al di là dell'improbabilità storica di procedere immediatamente a una risistemazione costituzionale *ipso iure* con la *lex Pompeia*, dati i torbidi del momento (vd. *supra*, § II.1), importa sottolineare che, da un punto di vista più prettamente giuridico, si nota come l'imposizione dell'effettivo statuto coloniaro latino sarebbe potuta intervenire sostanzialmente soltanto con *leges (datae) ad hoc* per ciascuna neo colonia<sup>69</sup>, non con una *lex generalis* quale quella dell'89, secondo

<sup>65</sup> Su entrambi i punti (nonché per la citazione testuale riportata) Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 342.

<sup>66</sup> Come nota pure Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 342 e 344.

<sup>67</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 165 ss., 336 ss. Cfr. in particolare l'affermazione in *Foedus* cit., 211 nt. 326: «l'assimilazione tra le *ceterae coloniae latinae* e le colonie fittizie istituite da Pompeo Strabone riguardava in principio (in seguito certamente con il progredire della romanizzazione le cose dovettero cambiare) esclusivamente gli aspetti giuridico-formali (ed anche per questi potrebbe sussistere qualche dubbio)...»; essa preconizza quanto l'A. scrive poi ancora in *Foedus* cit., 338 s., circa il mantenimento degli ordinamenti locali previgenti alla *lex Pompeia* da parte delle nuove colonie latine per «pochi anni» (*Foedus* cit., 339).

<sup>68</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., *passim*, part. 262 ss., 325 s. e nt. 263, 326 ss., Id., *Sulla Lex Irritana*, in *SDHI.* 55, 1989, 363 nt. 106, Id., *Rec.* a Kremer cit., 344 ss.

<sup>69</sup> Così Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 264 e nt. 7, 265.

quanto dimostra tutta l'esperienza costituzionale romana in materia, acclarata dai ritrovamenti delle varie *leges* statutarie epigrafiche, ciascuna riferita a un singolo ente locale<sup>70</sup>.

Di questi statuti non è rimasta alcuna traccia letteraria o documentaria, mentre sarebbero residue vestigia della perdurante vigenza degli ordinamenti indigeni fra l'89 e il 49.

In primo luogo il *Fragmentum Atestinum* – identificato con un ignoto provvedimento legislativo compreso fra il 49 e il 42/41<sup>71</sup> «emanato in fretta e furia per sanare una situazione di disagio, che... avrebbe... avuto, tra l'altro, lo scopo di confermare, in deroga alla *lex Roscia*, il potere esclusivo dei magistrati locali (sia pure entro determinati limiti di valore e di materia)<sup>72</sup>, vietando, nel contempo, la *revocatio Romae* di quei processi nei quali i predetti magistrati avevano avuto la giurisdizione sino all'entrata in vigore della *lex Roscia*»<sup>73</sup> – confermerebbe l'esistenza degli ordinamenti autoctoni, in via provvisoria, ancora dopo l'estensione della cittadinanza ai Cisalpini e la trasformazione per effetto di questa delle colonie latine (nominali, con statuti autonomi) in municipi romani (proroga temporanea, in attesa del riassetto amministrativo di tutte le autonomie locali del luogo, intervenuta al più tardi con l'abolizione della provincia nel 42/41)<sup>74</sup>: infatti il Frammento di Este, nel menzionare '*quouis rei in qu<co>que municipio colonia praefectura | quouisque Ilvir(i) eiusve, qui ibei lege foedere pl(ebei)ve sc(ito) s(enatus)ve c(onsulto) institutove iure dicundo praefuit, ante legem, seilve illud pl(ebei) sc(itum) est, quod L. Roscius a. d. V eid. Mart. populum | plebemve rogavit...*' (*Fragm. Atest.* 10-15 [*FIRA.*, I<sup>2</sup>, 177])<sup>75</sup>, alluderebbe alle colonie

<sup>70</sup> Una rassegna storiografica (fino agli inizi del secolo scorso), riguardante la *Tabula Heracleensis*, il frammento velleate, la *Tabula Bantina*, quelle *Malacitana* e *Salpensana*, la *lex coloniae Genetivae*, il *Fragmentum Atestinum*, la *lex Tarentina*, che rende perfettamente l'idea delle difficoltà poste da questi documenti, in J.-L. Ferrary, *La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique*, in *Gli Statuti Municipali* cit., 57 ss.

<sup>71</sup> Al termine di una serrata analisi (*Sulle magistrature* cit., 289 ss.), questo è l'arco temporale nel quale, seppure «in via puramente ipotetica», Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 301, racchiude la promulgazione della legge una cui copia è stata rinvenuta ad Este, non nascondendo tuttavia la possibilità (seppure meno probabile) che essa possa essere addirittura posteriore, o, con qualche maggior fondamento, anteriore, e risalire addirittura al 67 (*Sulle magistrature* cit., 290 ss. e nt. 145, 298 s.).

<sup>72</sup> Approfonditi ora da Kremer, *Ius Latinum* cit., 130 ss.

<sup>73</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 291 e 296.

<sup>74</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 279 ss., 287 s., 289 ss., 301 ss., 306 ss., 312 ss., 317 ss., 322 s., 324 s., 326 ss.

<sup>75</sup> Giova riportare la traduzione francese accettata da Kremer, *Ius Latinum* cit., 126 nt. 33, per la parte che qui più rileva: « la compétence judiciaire, telle qu'ils l'exerçaient avant la loi de L. Roscius, des magistrats qui se trouvaient dans les municipes, colonies, préfectures et qui y exerçaient les fonctions juridictionnelles comme *Ilviri* ou en vertu d'une loi, d'un *foedus*, d'un plébiscite, d'un *sénatus-consulte* ou de la coutume ».

romane piuttosto che alle latine (al contrario di quanto generalmente si pensa) perché la tradizionale datazione della legge ivi scolpita a dopo la concessione ai Cisalpini della cittadinanza – dunque come detto fra il 49 e il 42/41 – comporta l'automatica esclusione di un possibile riferimento alle colonie latine, attesa la loro estinzione per trasformazione in municipi romani conseguente per l'appunto all'estensione della *civitas*.

I *Iviri* sono pertanto i magistrati romani dei municipi (in specie la coppia duovirale ivi munita di poteri giurisdicenti) e delle colonie romane, distinti dai magistrati locali ('*isve*') che in quelle tipologie di enti territoriali romani ('*ibei*')<sup>76</sup> vi esercitano la giurisdizione '*foedere*', vale a dire sulla base di trattati<sup>77</sup>.

Questi ultimi trattati non sarebbero altro che gli antichi *foedera* conclusi molti anni prima con le popolazioni galliche, fra queste senz'altro comprese quelle della Gallia Cisalpina – di cui Cicerone, nel 56, attestava la perdurante vigenza (*Balb.* 32) –<sup>78</sup>, e che in via provvisoria ed urgente, in attesa della sistemazione amministrativa alla quale sarebbe seguita l'adozione delle tipiche magistrature municipali romane, potevano continuare a sussistere, onde giustificare l'esercizio in forza di tali trattati della giurisdizione nei municipi romani da parte di magistrati appartenenti a forme istituzionali estranee al *ius Romanum*<sup>79</sup>.

Analogo discorso per i soggetti – diversi dai *Iviri* – che il *Fragm. Atest.* reca che svolgessero la giurisdizione nelle colonie e nei municipi '*instituto*', «cioè... in virtù di una consuetudine evidentemente riconosciuta da Roma», termine anch'esso perciò testimonianza della sopravvivenza degli ordinamenti autoctoni, questa volta non sulla base di un *foedus* con Roma, ma per una semplice «prassi consuetudinaria»<sup>80</sup>.

Per quanto concerne infine, nella legge epigrafica di Este, i magistrati, diversi dai *Iviri*, che ciò nonostante esercitano anch'essi la giurisdizione nelle colonie e nei municipi, questa volta '*lege plebiscitove senatoconsultove*', si nota

<sup>76</sup> Vd. la confutazione che Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 325 nt. 264, può giustamente recare contro coloro i quali, essendo loro sfuggito l'«*ivi*» del testo della legge, hanno affermato che il provvedimento potesse fare riferimento ad ulteriori tipologie di enti locali, diverse dai municipi, dalle colonie e dalle prefetture.

<sup>77</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 306 ss., 312 ss., 317 ss., 322 s., 324 s., 326 ss., Id., *Rec.* a Kremer cit., 344 s.

<sup>78</sup> Vd. Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 321. E non certo la mera sopravvivenza materiale del testo di tali trattati, al contrario di quanto opina H. J. Wolff, *Rec.* a Luraschi, *Foedus* cit., in *ZSS.* 102, 1985, 553 i.f. («Ciceros *exstant* kann folglich nur auf die Existenz der Vertragstextes hinweisen»). Sui motivi dell'inaccettabilità di tale esegesi sia permesso rinviare a Barbatì, *Gli studi* cit., 5 nt. 19.

<sup>79</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 317 ss.

<sup>80</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 322 ss.

*in primis* – è un dato evidente, inspiegabilmente da alcuni trascurato –<sup>81</sup> che la tradizionale endiadi ‘*lex plebiscitumve*’ è in realtà assente nella copia della legge trovata ad Este, in quanto fra i due sostantivi è inframezzato il riferimento al *foedus*, senza peraltro che compaia una congiunzione fra *lex* e *foedus*, assenza tale da fare immediatamente balenare un riferimento alla *lex foederis*, con ritorno perciò ai *foedera* con le popolazioni transpadane di cui si è detto<sup>82</sup>.

Come che sia è comunque evidente il riferimento ad atti autoritativi provenienti dalla comunità romana, e in particolare alla legge (anche se indicata in via astratta – non riferendosi cioè a un concreto provvedimento –<sup>83</sup>, privilegiando la predominanza statistica di questa morfologia normativa, come ‘*plebiscitum*’) e alla deliberazione del Senato (‘*senatusconsultum*’).

Si allude pertanto a mansioni giurisdizionali svolte nelle colonie e nei municipi da soggetti diversi dai *Ilviri* in forza di una concessione ufficiale fatta da Roma con decisione popolare o senatoria. Il riferimento correrebbe allora sempre a magistrature autoctone, riconosciute o in via generale nella *lex sillana* dell’81 di istituzione della provincia della Gallia Cisalpina o altrimenti in forma speciale per i singoli centri Cisalpini che, in quanto minori (*vici, castella, oppida ignobilia* etc.), non furono inizialmente trasformati dalla *lex Pompeia* in colonie latine, ma lo furono appunto successivamente – facendo restare in vita i loro propri ordinamenti indigeni – con un plebiscito o un senatoconsulto *ad hoc*<sup>84</sup>.

Non vi sarebbe poi soltanto il rinvio alle magistrature autoctone contenuto nel frammento epigrafico dell’ignota legge rinvenuta ad Este, ma sussisterebbero anche testimonianze dirette positive dell’esistenza di queste ultime nelle città del nord Italia nella prima metà del I secolo<sup>85</sup>, quali l’*argentocomaterrecus* della stele bilingue di Vercelli, forse una sorta di *magister monetalis* gallico (o un preposto ai vicini giacimenti auriferi della Bessa?), che non presenta ivi nome romano in quanto si sarebbe trattato di una magistratura minore, non idonea a fare acquistare la *civitas*<sup>86</sup>, il *takos toutas*, forse un *iudex civitatis*, dell’iscrizione

<sup>81</sup> Giusta notazione di Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 313 e, per citazione della letteratura che non ha avvertito il palmare dato, nt. 213.

<sup>82</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 312 s.

<sup>83</sup> Il quale se fosse stato votato dal popolo piuttosto che dalla plebe sarebbe stato sempre chiamato ‘*lex*’ invece che ‘*plebiscitum*’ (mentre un determinato plebiscito poteva indicarsi quale ‘*lex*’), come a tutti noto.

<sup>84</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 312 ss., part. 315 s. e nt. 221 e 224, tutto sommato accantonate le ipotesi alternative ivi formulate dall’A. (*Sulle magistrature* cit., 315 s. e nt. 222 s.).

<sup>85</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 337 nt. 17, Id., *Sulle magistrature* cit., 279 ss. nonché ancora Id., *Rec.* a Kremer cit., 345.

<sup>86</sup> Sul contenuto della stele bilingue di Vercelli – nella preponderante versione latina: *Finis campo quem | dedit Acisius | Argentocomaterlecus communem | deis et hominibus ita uti lapides*

di Briona (dove compare anche un *Kuitos lekatos*, che dall'onomastica parrebbe un *civis Romanus*)<sup>87</sup>, e infine – troppo incerti i significati dei venetici *tauta*

*III statuti sunt* – vd. (anche per il breve ed ovviamente enigmatico testo celtico) L. Maganzani, *Loca sacra e terminatio agrorum nel mondo romano: profili giuridici*, in G. Cantino Wataghin (a c. di), *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli. Atti del Convegno Internazionale. Vercelli, 22-24 maggio 2008*, Vercelli 2011, 109 ss. nonché Ead., *Ius Latii ed urbanistica locale in Transpadana* cit., 187 ss., la quale riprende la corretta opinione che la breve iscrizione testimoni del termine spaziale di un campo donato alla collettività dall'argantocomatereco Acisio (Acisio Argantocomatereco, se si crede che la funzione svolta dal soggetto in esame – appunto quella di argantocomatereco – fosse entrata nel *cognomen* dello stesso [o, *rectius*, in quest'ultima prospettiva, funzione esercitata dai suoi ascendenti, come osserva giustamente Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 282 e nt. 84]) e non dell'attività di terminazione del campo in questione compiuta dall'argantocomatereco Acisio all'atto di donare detto terreno destinato non a fini pubblici bensì religiosi. Decisiva l'osservazione dell'A. (*Loca sacra* cit., 109 nt. 6 = *Ius Latii* cit., 189 nt. 7) che l'espressione '*finem dare*' nella lingua latina non indica mai una terminazione spaziale ma esclusivamente temporale (equivalente all'italiano «porre una scadenza»), di modo che l'azione compiuta da Acisio è '*dare campum*' piuttosto che '*dare finem*'. L'iscrizione, di per sé alquanto anodina, dovrebbe perciò essere tradotta «Fine, secondo la disposizione delle quattro lapidi, al campo, comune agli dei e agli uomini, donato dall'argantocomatereco Acisio (da Acisio Argantocomatereco)» piuttosto che in «Confine, comune agli dei e agli uomini secondo la disposizione delle quattro lapidi, del campo fissato dall'argantocomatereco Acisio (da Acisio Argantocomatereco)» dell'opinione avversata, che concorda '*quem*' con '*finis*' (entrambi perciò retti da '*dare*'), così esaltando le presunte finalità religiose celtiche alle quali sarebbe stato destinato il terreno (nella notte di Samain, quella compresa fra il 31 ottobre e il 1° novembre).

<sup>87</sup> Va immediatamente precisato che il dato è comunque in sé neutro, perché non è certo la carica di *legatus* idonea a fare acquisire la *civitas Romana per magistratum* (sul punto non dovrebbero nutrirsi dubbi, se si accetta che la funzione di ambasciatore non possa considerarsi un compito propriamente magistratuale). *Kuitos* aveva eventualmente (il dato onomastico non pare invero indirizzare così recisamente verso l'avvenuta acquisizione della *civitas*) ottenuto la cittadinanza romana, che gli può essere stata nel caso concessa per i più svariati motivi (non necessariamente, in altre parole, a seguito dell'esercizio di una magistratura indigena a *Novaria*; a quest'unico motivo pensa invece Tibiletti, *L'età più antica* cit., 242 i.f., beninteso per quest'ultimo A. con l'esercizio del duovirato tipico delle colonie latine [vd. *supra*, § II.2 e nt. 55]). D'altra parte si è proposta in dottrina (riferimenti in Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 283 e nt. 94) la datazione del documento alla seconda metà del II sec. a.C. È anche vero, comunque, che una naturalizzazione anteriore alla concessione da parte di Roma del *ius Latii* avrebbe infranto il divieto contenuto nei *foedera* con i Transpadani di attribuire la cittadinanza romana a un '*civis eorum*' (Cic. *Balb.* 32), come giustamente sottolineato da Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 283 i.f. Il *ius honorum* compreso nel *ius Latii* attribuito ai Cisalpini nell'89 si poneva comunque contro la clausola '*ne quis civis eorum a nobis recipiatur*', stante la perdurante vigenza dei *foedera* in questione vista *supra* nel testo e nt. 78. Si accorge del problema Luraschi, *Sulla magistrature* cit., 321 nt. 250, che parla a riguardo di «forma riveduta e corretta secondo la nuova realtà storica» dei trattati in questione, ivi adombrando tuttavia la possibilità che non vi fosse nemmeno contrasto fra la clausola pattizia e il *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, stante la libertà del magistrato di chiedere o meno la cittadinanza, come si dirà meglio *infra*, § III s.

*ansores ed ekupetaris* —<sup>88</sup> lo stesso *cognomen* di Virgilio, ‘*Maro*’, «noto titolo di una magistratura etrusca, la quale, se davvero fosse stata esercitata dal padre del poeta (Heurgon), costituirebbe la prova (o un forte indizio) che, ancora dopo l’89 a.C., a *Mantua*, vigevo la vecchia costituzione indigena»<sup>89</sup>.

Conclusivamente, atteso che privare tali magistrature indigene del *ius adipiscendae civitatis* avrebbe implicato svuotare di significato la concessione della Latinità e soprattutto pregiudicarsi la fedeltà dei ceti dirigenti transpadani, si afferma che Roma avrebbe provveduto ad una ricognizione degli statuti indigeni, onde certificare quali magistrature, nella colonia latina con ordinamenti autonomi, avessero avuto diritto alla cittadinanza, una volta che il soggetto candidato fosse stato regolarmente eletto<sup>90</sup>.

Il requisito indispensabilmente richiesto sarebbe stato infatti l’elettività (oltre che la temporaneità) della carica, e in tal senso andrebbe interpretata l’enigmatica espressione ‘*petendi magistratus*’ del testo di Asconio, sulla quale si dirà *amplius infra*, § III<sup>91</sup>.

Per quanto riguarda invece il momento dell’acquisto della *civitas* in un primo momento si è detto che quest’ultimo sarebbe avvenuto all’entrata in carica, ma poi si è espressamente virato per l’uscita da questa, nel dubbio se fosse o meno necessario gerire per l’intero anno la magistratura elettiva indigena<sup>92</sup>.

<sup>88</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 284 s., il quale tuttavia vi fece ultimamente riferimento (*Rec.* a Kremer cit., 345, sebbene più possibilista fosse già in *Foedus* cit., 337 nt. 17). Ma, come l’A. ricordava in *Sulle magistrature* cit., 284, i *tauta ansores* (*curatores civitatis*?) sono citati in «una fonte senz’altro anteriore all’89 a.C.», mentre il significato di ‘*ekupetaris*’ «è talmente oscuro e controverso da sconsigliarne qualsiasi utilizzazione» (per i più dovrebbe in realtà designare la tomba o la stele funeraria; Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 284 nt. 98) .

<sup>89</sup> Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 345.

<sup>90</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 338 ss., Id., *Sulle magistrature* cit., 266 nt. 15, 282 nt. 85, 320 e nt. 248, 321 nt. 250.

<sup>91</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 271 ss.

<sup>92</sup> A favore dell’ingresso nella carica Luraschi, *Foedus* cit., 323 s., 410 nt. 33; per l’uscita, rivedendo esplicitamente la precedente posizione, Id., *Sulle magistrature* cit., 274 nt. 56, 276 i.f., dove l’A. sottolinea giustamente come tale soluzione sia «in armonia con quanto in merito disponevano i testi legislativi», in particolare con gli statuti municipali latini spagnoli ai quali si farà appena oltre riferimento in questa nota. Lo stesso studioso ha in seguito scartato (*Sulle magistrature* cit., 272 s.; qualche dubbio residua in *La questione* cit., 50 nt. 64) l’emenda del brano di Asconio da ‘*petendi*’ in ‘*petend<o>*’, quale indice idoneo a configurare «eccezionalmente» un acquisto della cittadinanza a seguito della semplice candidatura a una magistratura elettiva indigena, profilata in un primo tempo in *Foedus* cit., 323 nt. 84: Luraschi ha infatti sempre interpretato la lezione ‘*petend<o> magistratus*’ come richiesta della magistratura (autoctona), non della cittadinanza romana. La ‘*petitio*’ doveva però avere ad oggetto la cittadinanza piuttosto che la magistratura, come si dirà *amplius infra*, § III. Per il dubbio poi se la gerenza per l’intero anno di carica fosse necessaria per potere conseguire la cittadinanza romana vd. *Sulle magistrature* cit.,

L'acquisto si sarebbe verificato automaticamente all'uscita di carica, senza bisogno di fare richiesta o, *mutatis mutandis*, di accettare una previa proposta irrevocabile di Roma<sup>93</sup>.

La cittadinanza si sarebbe estesa ai discendenti di sangue del magistrato, ma non ai genitori né al coniuge<sup>94</sup> (categorie alle quali soltanto in età imperiale sarebbe stato concesso il beneficio, quale senz'altro testimoniato da *Irn.* 21 e *Salp.* 21, ferma la già richiamata clausola '*dum ne plures cives Romani sint, quam quod ex hac lege magistratus creare oportet*')<sup>95</sup> o alla prole adottiva<sup>96</sup>.

### II.5 L'opinione che riannoda alla *lex Pompeia* la trasformazione delle *civitates peregrinae* in colonie latine: la teoria dell'istituzione non già di '*coloniae*' bensì di '*civitates latinae*'

Si è recentemente affermato<sup>97</sup> che dal passo di Asconio si desumerebbe non già la creazione di una nuova tipologia coloniarica, distinta da quella precedente, bensì di un innovativo modello istituzionale di comunità latina, vale a dire quella della '*civitas Latina*', dato che mancherebbe l'elemento indefettibile per

276 nt. 61. Quest'ultimo requisito non è ora richiesto da *Irn.* 21 ('*cum eo honore abierint*'), che ha sconfessato l'integrazione mommseniana del corrispondente capitolo della *lex Salpensana* (*Salp.* 21). Vd. i ragguagli forniti dalla Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit., 26 ss.

<sup>93</sup> Per l'acquisto automatico Luraschi, *Foedus* cit., 328. Per la possibilità però, in via subordinata, di un acquisto su domanda dell'interessato e approvazione da parte di Roma, vd. Id., *Sulle magistrature* cit., 274 nt. 56 (e gli spiragli lasciati aperti in *Foedus* cit., 328). Altro conto invece l'ulteriore possibilità, adombrata in *Foedus* cit., 328 nt. 111 e meglio sviluppata in *Sulle magistrature* cit., 321 nt. 250, della proposta irrevocabile da parte di Roma, che spettasse solamente all'interessato accettare o meno (onde rispettare la clausola '*ne quis civis eorum a nobis recipiatur*'; vd. *supra*, nt. 87).

<sup>94</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 325 s., il quale (*Foedus* cit., 326 nt. 99) richiama anche testimonianze artistiche per escludere il coniuge del magistrato dal beneficio.

<sup>95</sup> Sull'esegesi dei problemi giuridici posti da tale clausola sia permesso rinviare a Luraschi, *Foedus* cit., 324 nt. 93, Id., *Sulle magistrature* cit., 273 nt. 47 e alla Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit., 27 nt. 41.

<sup>96</sup> «Onde sottrarre alla discrezionalità dei privati un troppo agevole meccanismo di estensione *ad libitum* della *civitas*, quale poteva essere il ricorso ad adozioni ed emancipazioni ripetute e meramente strumentali» (Luraschi, *Sulla Lex Irnitana* cit., 366, dove l'A. precisa altresì espressamente: «Io ritengo... che l'esclusione dei figli adottivi fosse originaria e riflettesse il criterio restrittivo che in principio ispirava ogni concessione di cittadinanza»).

<sup>97</sup> Da parte di Le Roux, *La question* cit., 191 e s. Cfr. in particolare *La question*, cit., 192: «Ce sont des cités de droit latin, assimilables juridiquement à des colonies latines, mais sans le titre, que le père de Pompée a réorganisées». Pur senza ribadire esplicitamente la tesi, una critica all'opinione tradizionale anche in Id., *Rome et le droit latin* cit., 325 s.

trovarsi di fronte ad una colonia (romana o latina che fosse) nell'ordinamento romano, cioè la deduzione di coloni ai quali distribuire i lotti di terreno della colonia, formati e divisi all'atto stesso della fondazione.

Questa ricostruzione sarebbe confermata dallo stesso incedere di Asc., *In Pis.* 3 Clark, dal quale risulterebbe netta la crasi fra la forma istituzionale di agglomerato latino precedente all'89 e quella istituita dalla *lex Pompeia*, la quale ultima non prevedeva per l'appunto alcuna divisione delle terre fra i coloni<sup>98</sup> (il commentatore padovano fa infatti riferimento unicamente al *ius adipiscendae civitatis* quale effetto conseguente alla fondazione di dette 'colonie')<sup>99</sup>, ragione per cui Asconio userebbe l'espressione '*coloniae (Transpadanae)*' solamente in senso atecnico<sup>100</sup>.

*III. Il Fragmentum Atestinum prova, fra il 67 e 55 a.C., l'esistenza in Cisalpina di colonie latine con ordinamenti autoctoni: da ciò si desume che la lex Pompeia dell'89 avesse trasformato le civitates peregrinae del nord Italia in colonie latine; l'ordinamento costituzionale tipico delle colonie latine doveva essere concesso da Roma con apposito statuto; precisazioni sulle modalità di esercizio del ius adipiscendae civitatis per magistratum, da ritenere applicabile ex lege Pompeia anche prima che il nucleo urbano ricevesse lo statuto duovirale; cenni sul contenuto e sui beneficiari del ius Latii ai sensi della lex Pompeia dell'89*

Va preliminarmente chiarito come non sembrano accettabili le tesi sull'effettiva deduzione di colonie latine, fondate semplicemente senza coloni giunti da fuori (*supra*, § II.3) nonché della trasformazione delle città del nord Italia, *ex lege Pompeia*, in *civitates latinae* (*supra*, § II.5).

Per quanto concerne il primo orientamento esso non trova anzitutto appoggio nel brano di Asconio: nell'indirizzo avversato si afferma che il commentatore di Cicerone precisa come Pompeo dedusse colonie – e questo è incontestabile –, solamente compì tali deduzioni «*manentibus veteribus incolis*», reclutando cioè sul luogo i coloni<sup>101</sup>. Ma come è stato giustamente sottolineato, trovando in

<sup>98</sup> Si potrebbe al più parlare di « une redéfinition des limites territoriales des cités concernées » (Le Roux, *La question* cit., 192 nt. 70).

<sup>99</sup> Le Roux, *La question* cit., 192: « C'est aussi abusivement qu'on affirme que le dispositif du père de Pompée prévoyait une redistribution des terres des communautés de Transpadane, alors qu'il n'est fait allusion qu'à la *civitas per magistratus* ».

<sup>100</sup> Le Roux, *La question* cit., 191 i.f.: « De toute évidence, Asconius n'est pas rigoureux quand il emploie le mot de colonie pour les cités de Transpadane auxquelles il n'avait été octroyé que le droit latin ».

<sup>101</sup> Grelle, *L'autonomia cittadina* cit., 58.

ciò specifici consensi dottrinali<sup>102</sup>, così sostenendo si opera un fraintendimento grammaticale del brano del commentatore patavino in quanto «Asconio precisa... che... Pompeo non costituì le colonie con nuovi coloni (*Pompeius enim non novis colonis eas constituit*) e nemmeno le costituì ‘reclutando i coloni sul luogo’ (come pensa il Grelle), bensì diede ai *veteres incolae manentes* lo *ius Latii* (è ‘*dedit*’ che regge *veteribus incolis* e non ‘*constituit*’!)»<sup>103</sup>. Con riguardo poi alla centuriazione delle terre, strumentale alla loro divisione fra i residenti *in loco* (coloni *sui generis* nell’orientamento qui criticato), si è parimenti rilevato che i testi gromatici invocati a riguardo sarebbero inconferenti, *in primis* perché degli esordi del II sec. d.C., dunque riferibili ad un’epoca posteriore «che difficilmente può essere adattata al caso nostro»<sup>104</sup>, poi perché concernenti sì «operazioni gromatiche relative a colonie presumibilmente fittizie (latine?), ma... colonie che succedettero a *municipia*, il cui territorio era già centuriato, per cui l’intervento agrimensorio su di esse avrebbe potuto rispondere ad esigenze di ristrutturazione e di adeguamento alla nuova condizione secondo canoni più razionali, piuttosto che a quelle di un tradizionale (e forse non richiesto) rituale di fondazione»<sup>105</sup>. Come riportato *supra*, § II.4 (e l’assunto è condivisibile)<sup>106</sup>, mancano poi in concreto tracce sia di un’effettiva centuriazione della Pianura Padana anteriore al 49 a.C. sia della ristrutturazione urbanistica delle città transpadane secondo i canoni romani; anzi può essere indicativo, a quest’ultimo proposito, che nell’unica colonia latina effettivamente fondata nel periodo in esame (89-49/41 a.C.), vale a dire Como nel 59 a.C.<sup>107</sup>, le imponenti mura della colonia risalgano proprio all’età cesariana<sup>108</sup>, non a quella anteriore, in cui la città, assisa peraltro su un diverso sito topografico (la collina invece che la convalle ai piedi del lago, quest’ultima bonificata, centuriata e organizzata urbanisticamente secondo i canoni della colonia latina in occasione

<sup>102</sup> Labruna, *Romanizzazione* cit., 308.

<sup>103</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 211 nt. 326.

<sup>104</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 213 nt. 334.

<sup>105</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 213 nt. 334.

<sup>106</sup> Come ha notato Labruna, *Romanizzazione* cit., 310 s.

<sup>107</sup> Dopo le numerose ricerche di Luraschi sul punto (valga, a titolo esemplificativo, *Foedus* cit., 401 ss., 493 ss.), lo *status* di colonia latina piuttosto che romana di *Comum*, fondata su espressa autorizzazione contenuta in una *lex Vatinia de colonia Comum deducenda* (fonte anche dello statuto duovirale della città; vd. *supra*, nt. 63, nonché Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 315 nt. 222) piuttosto che nella più generica *lex Vatinia de provincia Caesaris*, non può più essere sensatamente dubitato. Vd. infatti le adesioni di Labruna, *Romanizzazione* cit., 314 s. e di Kremer, *Ius Latinum* cit., 134. Le Roux, *Rome et le droit latin* cit., 337 nt. 142, scrive che «la colonisation de Côme pose des problèmes difficiles dont le bilan n’est pas sûr», ma, ancora una volta, ignora completamente la produzione scientifica di Luraschi.

<sup>108</sup> Vd., fra i numerosi studi compiuti dall’A., con evidenze fotografiche, G. Luraschi, *Como romana: le mura* (1987), in *Storia di Como antica*, Como 1999<sup>2</sup>, 411 ss.

dell'effettiva colonizzazione del 59, come abbondantemente provato in dottrina)<sup>109</sup>, doveva essere colonia nominale<sup>110</sup> (piuttosto che *civitas peregrina* – per quanto si dirà in generale *infra* in questo § – oppure effettiva colonia latina [come è stato esaurientemente dimostrato, in critica agli studiosi che hanno invece parlato di una colonizzazione effettiva di Como già nell'88 e/o nel 77]<sup>111</sup>).

La teoria poi delle città transpadane trasformate in *civitates Latinae* – a parte la sconfessione nel brano di Asconio, che l'indirizzo contestato deve coerentemente postulare usi il termine '*coloniae*' in senso atecnico, come ricordato *supra*, § II.5 – viene smentita dagli stessi contemporanei: escludendo il posteriore Svetonio (*Caes.* 8, riportato *supra*, § II.1), valga quanto affermano (nel 59)<sup>112</sup> Catullo – peraltro un Transpadano – e Cesare (a ridosso del 50) – che di quelle zone era il governatore –, i quali impiegano costantemente il termine '*coloniae*', senza che anche ciò possa essere sensatamente imputato a loro approssimazione: *Cat. Carm.* 17: *O colonia, quae cupis ponte laedere longo...* (si tratti di Como, come è stato sostenuto<sup>113</sup> – in quest'ultimo caso il testo sarebbe tuttavia meno probante, poiché Como era proprio da quell'anno [il 59] effettivamente colonia –, oppure Mantova o Verona<sup>114</sup>); *Caes. B.G.* 8.50.1 e 3; 51.1: *Ipse hi-*

<sup>109</sup> Vd., per il sito della Como anteriore alla colonizzazione effettiva (del 59), colonia fittizia rimpopolata nel 77 con tremila famiglie di coloni *ab externo* (ma senza ristrutturazione urbanistico-costituzionale; se si vuole tremila nuove famiglie inurbate a Como), Luraschi, *Foedus cit.*, 353 ss., 365 ss., mentre per le tradizionali modalità gromatico-istituzionali di fondazione nel 59 della colonia effettiva «al posto di (o accanto a) quella fittizia» (Id., *Sulle magistrature cit.*, 315 nt. 222), *Foedus cit.*, 493 ss., nonché *Sulle magistrature cit.*, 315 nt. 22. Su entrambi i punti, Id., *Appunti di storia e di diritto su Como romana (89-49 a.C.)* (1977), in *Storia di Como cit.*, 337 ss.

<sup>110</sup> Luraschi, *Foedus cit.*, 356, 365.

<sup>111</sup> Vd. ancora Luraschi, *Foedus cit.*, 358 ss., 365 ss., con ampia discussione della letteratura (anche di quella che data la fondazione della presunta colonia effettiva fra l'87 e l'84, oppure nell'83 o nell'81/80).

<sup>112</sup> Per questa datazione del carne 17 di Catullo, citato appena oltre nel testo, vd. Luraschi, *Foedus cit.*, 131 e nt. 121, con bibliografia.

<sup>113</sup> Da Luraschi, *Foedus cit.*, 131 nt. 121, ivi con notevole circospezione (rinviando all'opinione maggioritaria circa l'identificazione con Verona), da ultimo (Id., *Per l'identificazione della colonia invocata da Catullo nel carne 17*, in *Fides Humanitas Ius. Studi L. Labruna*, V, Napoli 2007, 3054 ss.), con maggiore decisione, sottolineando come il riferimento così netto alla '*colonia*', quando tutte le città transpadane (salvo Cremona ed Aquileia) meritavano questo titolo, sarebbe stato altrimenti anodino – mentre per Como, unica colonia effettiva, insieme a quella romana di Eporedia, esso era molto più icastico –, e come facciano propendere per Como i dati geografici e le menzioni della '*securis Ligus*' contenuti nel carne, che comincia con le parole riportate nel testo («O colonia che hai voglia di divertirti sul ponte lungo...»).

<sup>114</sup> Per l'identificazione alternativa, e maggioritaria, con Verona, vd. i riferimenti di Luraschi, *Foedus cit.*, 131, nt. 121 e ora Id., *Per l'identificazione cit.*, 3061 e nt. 61. Per quella ulteriore con Mantova vd. ancora Luraschi, *Sulle magistrature, cit.*, 264 nt. 9.

*bernis peractis contra consuetudinem in Italiam quam maximis itineribus est profectus, ut municipia et colonias appellaret, quibus M. Antonii quaestoris sui commendaverat sacerdotii petitionem... Hunc etsi augurem prius factum quam Italiam attingeret, in itinere audierat, tamen non minus iustam sibi causam municipia et colonias adeundi existimavit... Exceptus est Caesaris adventus ab omnibus municipiis et coloniis incredibili honore atque amore...<sup>115</sup>; Caes. B.C. 3.87.4: *Hae copiae quas videtis ex dilectibus horum annorum in citeriore Gallia sunt refectae, et plerique sunt ex coloniis Transpadanis...*<sup>116</sup>.*

Altro conto che le peculiarità di queste nuove tipologie di nuclei urbani latini mettesse in risalto la differenza dalle tipiche colonie latine, e comunque anche quando a detti enti locali fosse concesso lo statuto duovirale coloniaro (ammesso che ciò sia mai davvero avvenuto)<sup>117</sup> era comunque evidente che non si creava dal nulla una nuova città, con coloni-soldati provenienti *ab externo*, ragione che dovette senz'altro favorire il fatto che a partire dall'epoca imperiale le città latine assumono spesso la qualifica di '*municipia*'<sup>118</sup> (recentemente si è creduto di individuare, accanto ai municipi, due altre tipologie di città latine nel Principato, vale a dire l'*oppidum* latino e la *civitas* latina, ma con argomenti piuttosto deboli)<sup>119</sup>.

<sup>115</sup> «Egli poi, passato l'inverno negli accantonamenti, contro il suo solito partì a tappe velocissime per l'Italia, volendo rivolgersi personalmente ai municipi e alle colonie a cui aveva raccomandato la candidatura del proprio questore Marco Antonio ad una carica sacerdotale... Ed anche se gli giunse in viaggio, prima di toccare l'Italia, la notizia della sua elezione ad augure, tuttavia non giudicò motivo meno doveroso di visitare municipi e colonie... Cesare fu accolto al suo arrivo da tutti i municipi e le colonie con incredibili segni di deferenza e di affetto...» (trad. di C. Carena, Milano 1987, 429, 431).

<sup>116</sup> «Queste truppe, che vedete, sono state messe insieme con le leve di questi anni nella Gallia Citeriore, e i più vengono dalle colonie transpadane» (trad. di M. Bruno, Milano, 1986, 349): è parte del discorso di Labieno a Pompeo prima dell'inizio della battaglia di Farsalo, onde rimarcare la povertà delle truppe cesariane.

<sup>117</sup> Vd. infatti *infra*, nel testo, per la possibilità che le città non romane del nord Italia non abbiano mai avuto lo statuto coloniaro latino. Esse ricevettero invece direttamente lo statuto municipale, una volta trasformate in municipi per effetto della concessione della *civitas* nel 49, in tempi che non è questa la sede per approfondire. Una simile crisi temporali non stupisce affatto: H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in *Gli Statuti Municipali* cit., 54, richiama Liv. 9.20.10, dal quale risulta che furono gli Anziati a dovere chiedere al Senato la concessione dello statuto locale, con istituzione delle consuete magistrature (qui della colonia romana), che essi, dopo dodici anni dalla fondazione della colonia, ancora non avevano.

<sup>118</sup> Spunti in tal senso anche in Galsterer, *La trasformazione* cit., 93.

<sup>119</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 136 ss. (*oppida* in *Hispania* e nella Narbonese), 159 ss. (*civitates* nella Gallia Comata). Relativamente all'*oppidum* è giusta considerazione quella di M. Talamanca, *Aulo Gellio ed i 'municipes'*. *Per un'esegesi di 'noctes Atticae'* 16.13, in *Gli Statuti Municipali*, cit., 449 i.f. e nt. 28, secondo cui nella *Naturalis Historia* Plinio utilizza questo termine, per quan-

Se si accetta quanto finora affermato, rimane la plausibilità esclusivamente della tesi che intravede *civitates peregrinae*, con relativi autonomi ordinamenti (*supra*, § II.1), di quella che parla di colonie latine con conservazione però del loro precedente (autonomo) statuto – non oltre il 68 a.C. o altrimenti anche dopo la loro trasformazione in municipi nel 49 a.C., a seguito della concessione della *civitas* ai Cisalpini, fino alla definitiva risistemazione costituzionale della zona a seguito dell’abolizione della provincia (42/41 a.C.); *supra*, § II.4 –, o infine dell’opinione tradizionale dell’istituzione di colonie latine, con relativo uniforme statuto costituzionale, *ex lege Pompeia* nell’89 a.C. (*supra*, § II.2).

Ciò posto, tralasciando le iscrizioni transpadane – di dubbia datazione e di incerta conclusione<sup>120</sup>, è il *Fragmentum Atestinum*, nelle ll. 10-12 riportate *supra*, § II.4, a deporre nettamente sia per la trasformazione delle *civitates peregrinae* transpadane in colonie latine *ex lege Pompeia* (escludendo dunque la fattibilità della teoria riportata *supra*, § II.1) sia per la scissione di tale mutamento dall’imposizione dello schema costituzionale duovirale (non risultando perciò accettabile l’indirizzo tradizionale, come sintetizzato *supra*, § II.2).

È dunque l’ipotesi della trasformazione *ex lege* delle *civitates peregrinae* in colonie latine, con mantenimento però dello statuto indigeno, prospettata *supra*, § II.4, a meritare i consensi che finora non le sono stati adeguatamente tributati<sup>121</sup>, ma occorre operare rispetto alle motivazioni che portano a condividerla e, se si vuole, riguardo ai suoi stessi contorni, qualche *distinguo*.

In prima battuta va subito chiarito che non convince affatto la recente opinione – di cui si è già dato conto *supra*, § II.2 – della coesistenza nelle colonie

to qui rileva con riferimento agli agglomerati urbani dell’*Hispania* e della Narbonese, come semplice indice dell’«*urbs* o *civitas*». Con riguardo ai modesti dati testuali fatti valere per la Gallia Comata (epigrafi dove il soggetto celebrato riveste prima la magistratura gallica del *vergobretus*, poi quelle duovirali latine, dal che Kremer, *Ius Latinum* cit., 164 ss., deduce che in questa tipologia istituzionale coesistessero ordinamento locale, subordinato, e ordinamento latino, sovraordinato, come [vd. *supra*, nt. 61 e § II.2] nelle colonie fittizie) è ipotesi immediata che si sia di fronte a un mutamento costituzionale intervenuto nell’agglomerato urbano, che avesse così acquisito nel frattempo la qualifica di colonia o municipio latino (è confortante trovare la medesima obiezione in Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 352, il quale schermandosi la qualifica come «forse velleitari(a)»).

<sup>120</sup> Vd. *supra*, ntt. 86-88. Si vedano poi le osservazioni di G. Cantino Wataghin, *Le ragioni di un convegno*, in *Finem dare* cit., 12, sulla provenienza della pietra in cui è incisa la stele bilingue di Vercelli dalla Dora Baltea e non, quale masso erratico precipitato nel Sesia, dalle vallate alpine, il che, ad avviso di F.M. Gambari, *Per una lettura “protostorica” della bilingue di Vercelli*, in *Finem dare* cit., 53 e nt. 32, potrebbe portare a retrodatare la stele a prima dell’89, con riferimento al trasferimento dei lavaggi auriferi (cui la famiglia di Acisio era stata forse, dall’eventuale *cognomen Argantocomaterecus* [che indica in ogni caso la funzione pubblica svolta], preposta) dalla *praefectura* di Vercelli alla nuova colonia romana di *Epoedia*, intorno al 100.

<sup>121</sup> Se non per le rare eccezioni viste *supra*, nt. 61.

fittizie dell'ordinamento romano-latino, sovraordinato, e di quello autoctono, subordinato e le cui magistrature non avrebbero avuto diritto, se gerite, all'acquisto della *civitas romana*.

Al di là del fatto che la tesi viene espressa rimandando apoditticamente alla «documentation réunie par G. Luraschi»<sup>122</sup>, non è chiaro se alludendo solamente alle iscrizioni transpadane o anche alla parziale copia della legge ritrovata ad Este, detta ipotesi non trova né conferma negli incerti documenti transpadani, dai quali, anche se li si voglia datare a dopo l'89, non risulta la coesistenza dei due ordinamenti, né nel frammento di Este, il quale usa l'enclitica 've', dunque la congiunzione disgiuntiva, per indicare i magistrati che rendono giustizia (*lege, foedere, plebiscito, senatoconsulto, istituto*) nelle colonie o nei municipi accanto ai *Ilviri*, al posto dell'enclitica 'que' o comunque della congiunzione copulativa 'et'. Sicché nelle colonie rendono giustizia o i *Ilviri* o gli altri magistrati di cui si è detto *supra*, § II.4 (e sui quali si tornerà ancora qui), non entrambe le tipologie magistratuali.

Né varrà opporre la mancanza di collisioni in ambito giurisdizionale per l'assenza dei relativi poteri in capo alle magistrature indigene proprio perché la legge di Este dimostra al contrario che queste ultime avevano competenze giurisdizionali.

Ciò senza volere contare i conflitti ai quali avrebbe inevitabilmente dato luogo la concorrenza cumulativa dei due ordinamenti costituzionali, e che sono stati così, pregnantemente, descritti<sup>123</sup>: «... è, comunque, difficile immaginare la coesistenza (l'a. parla di «sovrapposizione») di due strutture giuridiche tanto diverse (se non antitetiche), anche a voler ritenere l'una sovraordinata all'altra. Come sarebbero stati risolti gli eventuali (ma inevitabili) conflitti di giurisdizione, e da chi...? L'ultima parola l'avrebbero sicuramente avuta i magistrati di estrazione romana, ma una soluzione del genere sarebbe apparsa quantomai pericolosa, controproducente e scarsamente diplomatica (quindi contraria allo stile di Roma)... Si tenga presente inoltre che la soluzione prospettata avrebbe creato una frattura all'interno della classe dirigente locale fra coloro che riuscivano ad accedere alle cariche romane, e quindi alla *civitas*, e coloro che invece si sarebbero dovuti accontentare di quelle indigene, un tempo prestigiose, ma ormai completamente esautorate e, comunque, in caso di conflitto con quelle romane, per forza di cose, destinate a soccombere».

Il *Fragmentum Atestinum* prova come visto *supra*, § II.4, l'esistenza di magi-

<sup>122</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 127 nt. 37.

<sup>123</sup> Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 351 s. (con riferimento alle presunte *civitates latinae* della *Gallia Comata* – vd. *supra*, nt. 119 –, ma la sostanza non muta).

strature indigene nei municipi e nelle colonie, alla luce del riferimento al *foedus* e all'*institutio*, in attesa di vedere come possa essere interpretata la menzione degli atti autoritativi di stampo legale (*'plebiscitum'*) o senatorio (*'senatusconsultum'*) ivi contemplati.

Le critiche che sono state mosse a tale rilievo, quando vi sono<sup>124</sup>, sono di scarsa consistenza.

Riconosciuto che *'institutio'* allude alla consuetudine<sup>125</sup> (il che già costituisce un grave *vulnus* per la tesi tradizionale), si dichiara che *'foedus'* farebbe riferimento alle città federate alle quali la *lex Pompeia* non aveva esteso il *ius Latii*, ossia quelle che non erano state trasformate in colonie latine dalla legge *de qua* ed erano pertanto rimaste nella loro condizione di *civitates peregrinae* anteriore alla romanizzazione del 49, in particolare Ravenna (e, fra i *populi*, i *Taurinenses*): attesa l'esclusiva menzione delle colonie e dei municipi il frustolo della legge scolpita nel bronzo di Este alluderebbe alla situazione provvisoria creatasi dopo il 49, in cui interinalmente Roma autorizza le precedenti magistrature autoctone ad esercitare la giurisdizione nelle nuove strutture costituzionali, municipali e coloniali romane, in cui esse sono ora calate<sup>126</sup>.

In tal modo per quanto concerne la situazione post 49 questa tesi è omologa a quella qui ripresa: la differenza risiede tuttavia nella situazione ante 49, per la quale la teoria in esame suppone la sporadica esistenza di *civitates peregrinae foederatae* (o *populi foederati*) in Cisalpina, a pieno diritto con ordinamenti autonomi, mentre nelle colonie latine trasformate *ex lege Pompeia* avrebbe avuto vigore immediatamente lo statuto duovirale.

Va sottolineato, in senso contrario all'accoglimento della teoria or ora esposta, che l'unico esempio di *populi foederati* che si è invocato consiste unicamente nei *Taurinenses* – sulla cui scarsa conclusione la migliore dottrina ha efficacemente argomentato –<sup>127</sup> e, soprattutto, che l'unica *civitas peregrina* richiamata

<sup>124</sup> Si deve infatti rilevare come affronta la parte qui in esame della legge di Este Kremer, *Ius Latinum* cit., 126: «Parmi les magistrats qui exerçaient la juridiction avant 49 et qui continueront à le faire en vertu du fragment d'Este, figurent des *Ilviri*. Magistrats qui ne sont autres, comme l'a écrit M. Humbert, que les «magistrats de colonies latines, créées en 89» par Pompeius Strabo. Le fragment d'Este confirme ainsi que la concession du droit latin s'est accompagnée, pour les communautés bénéficiaires, de l'adoption d'un régime duoviral» e nt. 35: «...G. Luraschi... considère au contraire que la concession du droit latin n'aurait pas eu pour effet d'introduire dans ces *oppida* de *Cisalpinia* des magistratures romaines».

<sup>125</sup> M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma 1978, 262 e nt. 36, con ulteriore letteratura a favore della consuetudine.

<sup>126</sup> Humbert, *Municipium* cit., 263 ss. e nt. 44.

<sup>127</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 318 s., che mette in risalto tutti i dubbi che l'esempio pone.

è Ravenna, il cui *status* istituzionale prima del 49 pare però quello di ‘*colonia Latina*’, alla luce di Cic. *Balb.* 50 e *fam.* 8.1.4, come già accenato *supra*, § 1, dal momento che se la qualifica di ‘*populus foederatus*’ assegnata da Cicerone ai Ravennati ha una valenza riferita non soltanto alla fine del *bellum sociale* ma anche all’attualità (il 56, quando l’Arpinate svolge la difesa di Balbo), essa vale senz’altro ad indicarli come *Latini*, visto che nell’azione difensiva per Balbo Cicerone interscambia continuamente i termini ‘*Latini*’ e ‘*foederati*’ fino ad arrivare alla loro espressa sinonimia (Cic. *Balb.* 54: ...*Latinis, id est foederatis*), e che la notizia resa da Marco Celio Rufo a Cicerone che l’esiliato Planco si trova nel 51 a Ravenna «non contraddice affatto la possibilità che alla città competesse il titolo di *colonia Latina*, dal momento che alle fondazioni di questo tipo lo *ius exilii* era normalmente riconosciuto»<sup>128</sup>.

Neutralizzate pertanto le giustificazioni che si sono tentate di addurre circa la presenza nella legge di Este di magistrati che esercitano la giurisdizione nei municipi e nelle colonie sulla base di un *foedus*, o, *rectius*, come visto *supra*, § II.4, di una *lex foederis* (in senso ostativo alla sussistenza di colonie latine con statuti indigeni prima del 49), va ribadito che il provvedimento legislativo conferma l’esistenza di municipi e colonie con ordinamenti autonomi, garantiti da un trattato con Roma o da quest’ultima meramente tollerati in via consuetudinaria (‘*institutio*’).

Se così è diventa spontaneo ravvisare negli atti autoritativi provenienti unilateralmente da Roma, il plebiscito e il senatoconsulto, l’esistenza degli autonomi – se si vuole stranieri – statuti locali sulla base non di una garanzia pattizia (‘*foedus*’, ‘*lex foederis*’) o di una mera tolleranza di fatto (‘*institutio*’), bensì in virtù di una formale concessione da parte di Roma, attribuzione tuttavia non pattizia ma unilaterale<sup>129</sup>.

In quest’ottica diviene pertanto inaccettabile la tesi, vista *supra*, § II.4, che riscontra nel riferimento alla deliberazione comiziale e a quella senatoria allusione alla (posteriore) attribuzione del titolo di ‘*colonia latina*’ – e del *ius Latii* ai relativi abitanti – ai centri minori non contemplati nella *lex Pompeia* quali destinatari della trasformazione legale.

D’altra parte la dimostrazione della tesi delle colonie latine istituite nel nord Italia dalla *lex Pompeia* per trasformazione delle preesistenti *civitates peregrin-*

<sup>128</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 152 = *Sui destinatari* cit., 272 s.

<sup>129</sup> Ciò rispecchia come a tutti noto le condizioni delle città straniere – fermo che quelle in esame sono formalmente colonie latine –, le quali assumono per l’appunto le qualifiche di ‘*foederatae*’, ‘*sine foedere liberae*’ e ‘*nostro iure obstrictae*’ (autonome di fatto): vd., per tutti, con opportuno richiamo a non confondere tali tipologie, M. Talamanca, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, dir. M. Talamanca, Milano 1989<sup>2</sup>, 504 ss.

nae ivi installate, con mantenimento provvisorio dei precedenti ordinamenti autonomi, richiede la determinazione della cronologia della legge un cui escerto epigrafico è stato rinvenuto ad Este<sup>130</sup>.

A tale riguardo nella legge di Este si chiarisce espressamente, come visto *supra*, § II.4, che la *lex Roscia* è stata rogata a Marzo, senza precisazioni sull'anno consolare, dal che si evince chiaramente la contemporaneità annuale di quest'ultima e del frammento di Este, per la quale come noto si esprime la dottrina sostanzialmente unanime<sup>131</sup>.

La letteratura è per lo più attestata sulla datazione al 49 della *lex Roscia* e di quella frammentariamente nota tramite l'epigrafe di Este, sulla base dell'asserzione che latore della prima sarebbe il pretore, appunto del 49, Roscio Fabato<sup>132</sup>.

Eppure il frammento di Este precisa che la *lex Roscia* è un plebiscito.

Atteso che non risulta che una concreta legge comiziale fosse mai stata ufficialmente denominata '*plebiscitum*'<sup>133</sup> (mentre come noto poteva avvenire l'inverso), cade la tradizionale datazione del provvedimento al 49, quando L. Roscio Fabato era come appena detto pretore<sup>134</sup>.

<sup>130</sup> Luraschi (*Sulle magistrature* cit., 299 s., 301) sottolinea invece che non è decisiva la determinazione dell'arco cronologico della legge (purché ovviamente posteriore all'89), bensì del suo ambito di applicazione spaziale, perché se quest'ultimo avesse compreso, oltre alla Cisalpina, l'Italia «dovremmo senz'altro rinunciare a servirci della legge d'Este come fonte di cognizione per la nostra indagine». Riguardo a quest'ultimo punto l'A. (*Sulle magistrature* cit., 304) conclude comunque per un'applicazione circoscritta alla Cisalpina, considerato che sarebbe alquanto strano che nei municipi italici non vi fosse alcuna presenza dei *IVviri* (non menzionati nel frustolo di Este e contemplati invece, non a caso, nella *Tabula Heracleensis*); va per inciso sottolineato, in contrario, che anche qualora la legge di Este si fosse applicata all'intera Italia non ne verrebbe compromessa la conclusione per l'indagine in esame, atteso che dopo l'estensione della *civitas* nel 90-89 vi erano neo municipi con la precedente costituzione, fino a che non fosse promulgato da Roma uno statuto *ad hoc* per la città, come mostra, con buone evidenze, David, *Les fondateurs* cit., 723 ss. (vd. pure Luraschi, *Foedus* cit., 338 nt. 20 i.f.). Per quanto concerne invece la data del frammento Luraschi sottolinea (*Sulle magistrature* cit., 299 s.) che seppure non fosse anteriore al 49 «la realtà istituzionale estremamente varia che esso ci tramanda, non potendo averla imposta Roma *ex novo*, finirebbe egualmente per ricondurci all'epoca che ci interessa e, comunque, a quella fase transitoria che cessò solo con la organizzazione definitiva della Cisalpina». Il compianto studioso riconosce ovviamente (*Sulle magistrature* cit., 299) che se la legge di Este fosse anteriore al 49 «rappresenterebbe, per evidenti motivi, la testimonianza più diretta e fededegna che si possa immaginare circa la situazione costituzionale vigente in Cisalpina, proprio nel momento che stiamo indagando».

<sup>131</sup> Vd., per tutti, Luraschi, *Sulle magistrature*, cit., 290 s. e, con letteratura, nt. 119.

<sup>132</sup> Si veda, per tutti, la dottrina citata da Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 289 nt. 116, 290 nt. 119, il quale, come detto *supra*, nt. 71, data più prudentemente la legge fra il 49 e il 42/41.

<sup>133</sup> Secondo quanto osserva giustamente Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 290 nt. 121.

<sup>134</sup> Per l'identificazione della magistratura svolta nel 49 da Roscio Fabato vd., con fonti, Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 290 e nt. 120.

Se così è, non resta che datare la legge durante il tribunato o di questo stesso Roscio, (co)latore della *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*<sup>135</sup> – da alcuni ricondotta al 55, in esecuzione della *lex Iulia agraria*<sup>136</sup>, da altri vista come la stessa letteraria *lex Iulia agraria*, e dunque datata al 59<sup>137</sup> – oppure, più probabilmente, al 67, l'anno di carica del tribuno Roscio autore dell'omonima celebre *lex theatralis*<sup>138</sup>: verso il 67 depongono altresì considerazioni storiche, che collocano la legge, fortemente restrittiva delle competenze giurisdizionali locali, in quell'ambiente che porterà due anni dopo all'emanazione della severa *lex Papia de peregrinis* e che vedono la legge in parte ritrovata ad Este – che proroga le precedenti competenze giurisdizionali locali – come una provvisoria reazione della controparte politica<sup>139</sup>.

Certo potrebbe anche supporre, ed è stato fatto<sup>140</sup>, una specifica datazione della legge epigrafica di Este (e conseguentemente del plebiscito Roscio) posteriore al 49, che corra nel decennio degli anni 40.

Una simile collocazione temporale ha dalla sua il fatto che nel Frammento di Este non si fa menzione della provincia della Gallia Cisalpina (e del relativo proconsole), abolita come noto nel 42 (a datare la regolamentazione legislativa ivi trädita a dopo il 42), e che i destinatari delle due leggi paiono cittadini romani sia per «le norme circa la competenza dei magistrati locali contenute nell'epigrafe veneta»<sup>141</sup> sia per la connessa competenza pretoria con la procedura della *revocatio Romae* disciplinata dalla *lex Roscia* e richiamata nel *Fragmentum Atestinum*, a collocare cronologicamente la legge tramandata da quest'ultimo a dopo la concessione della cittadinanza ai Cisalpini nel novembre del 49, dunque dopo il 49, visto che nella legge di Este si dà atto, come visto *supra*, § II.4, che il plebiscito Roscio fu approvato l'11 marzo.

Il *plebiscitum Roscium* avrebbe perciò assicurato ai *cives Romani* il diritto di instaurare o trasferire il processo – nelle vesti di attori o di convenuti – davanti al pretore romano, sottraendosi alla giurisdizione dei magistrati delle colonie e dei municipi, mentre la legge parzialmente tramandata dall'epigrafe di Este avrebbe poco dopo riaffermato la competenza delle autorità locali quando nella causa fosse coinvolto un cittadino romano, nei margini precedenti alla riforma restrittiva apportata dal plebiscito Roscio, oltre a fissare più in generale i limiti

<sup>135</sup> Con la quale il frammento di Este condivide «la somiglianza del linguaggio» e «la presumibile affinità dell'oggetto» (Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 297 nt. 149 i.f.).

<sup>136</sup> Talamanca, in *Lineamenti* cit., 360.

<sup>137</sup> David, *Les fondateurs* cit., 730.

<sup>138</sup> Per questo anno la dottrina citata da Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 296 nt. 143.

<sup>139</sup> Per tale sfondo politico della regolazione in esame vd. Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 297 s.

<sup>140</sup> Dagli autori citati da Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 298 nt. 152.

<sup>141</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 293.

per materia e per valore della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali e coloniali.

L'assenza di riferimenti alla provincia e al suo governatore ha un certo peso, nonostante l'esiguità del frustolo tràdito dell'innominata legge documentata dal bronzo di Este e sebbene si sarebbe tentati di ricordare come pure fra la fine dell'89 e l'81 non vi fosse ancora la provincia della Gallia Cisalpina e di conseguenza il relativo governatore. L'arco temporale di possibile emanazione delle due leggi, in quest'ultima ottica, sarebbe peraltro più esteso che nella prospettiva di un'emanazione posteriore all'abolizione della provincia nel 42, in quanto in quest'ultimo caso non si potrebbe superare temporalmente la riorganizzazione municipale con adozione del quattuorvirato nell'Italia settentrionale, datata non oltre il 41<sup>142</sup>. Certamente se si datassero le due leggi fra l'88 e l'81, resterebbe aperta la possibilità che le neo colonie latine avessero in seguito ricevuto un effettivo statuto latino, con un provvedimento generale (la stessa legge istitutiva della provincia nell'81?) o più probabilmente con singoli statuti, conformemente alla consolidata prassi istituzionale romana, senza tuttavia che la cosa crei particolari disagi per l'analisi in corso.

Per quanto concerne invece i destinatari dei due provvedimenti – esclusivamente *cives Romani* –, va sottolineato che in Cisalpina – e nella Transpadana dove la legge è stata ritrovata – vi erano *cives Romani* – che aumentavano viepiù in importanza per l'esercizio del *ius adipiscendae civitatis per magistratum* –, ai quali potere assicurare la garanzia del processo a Roma, sottraendosi alle autorità locali. Ciò anzi avrebbe favorito progressivamente una separazione fra i *cives Romani* (tali anche in quanto naturalizzati per mezzo del *ius honorum*) e Latini dell'Italia settentrionale, a tutto vantaggio di chi a Roma perseguiva politiche restrittive della cittadinanza e improntate al canone del *'divide et impera'*.

Infine, pur riconoscendo i limiti dell'argomentazione *ex silentio* nell'esegesi del diritto antico, la datazione del plebiscito Roscio non posteriore bensì anteriore al 49 – e di conseguenza del *Fragmentum Atestinum* – ha dalla sua la conoscenza di Roscii tribuni della plebe latori di plebisciti prima del 49, la quale non si ha invece per gli anni 40 (ma nemmeno fra l'88 e l'81)<sup>143</sup>.

<sup>142</sup> Vd. Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 299 s., 305: come noto tale riorganizzazione risulta dal frammento di Velleia, forse da identificare con la *lex de Gallia Cisalpina*. Si noti tuttavia la «recenziorità» (Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 305 nt. 184) della lingua della legge di Velleia rispetto a quella di Este, la quale rafforza la tesi che quest'ultima sia precedente, «e non di poco» (Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 305 nt. 184), alla prima, e da collocare così anteriormente al 49. Da questo punto di vista la morfologia lessicale del frammento di Este parrebbe per l'appunto più compatibile con il latino della prima metà che con quello della seconda metà del I sec. a.C.

<sup>143</sup> E vd. infatti T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York 1952, 41 ss., 258 ss.

Qualora si accetti dunque la datazione della *lex Roscia* al 67 (o al 59/55) piuttosto che al 49 (o comunque negli anni 40 del I sec. a.C.), ne segue un'identica datazione della legge di Este<sup>144</sup> (riconoscendo comunque il *vulnus* costituito dall'assenza di riferimenti alla provincia Cisalpina nella sua esigua testimonianza epigrafica), di modo che diventa allora inevitabile ritenere che fra i municipi e le colonie menzionate in quest'ultimo testo normativo non fossero comprese solamente le colonie romane, ma anche quelle latine, in senso contrario alla conclusione (esposta *supra*, § II.4) che non si facesse menzione di queste ultime in quanto già trasformatesi in municipi romani (e che le '*coloniae*' ivi contemplate fossero pertanto solamente quelle romane)<sup>145</sup>.

La legge d'Este, in quanto varata fra il 67 e il 55 (anche? esclusivamente?) per la Gallia Cisalpina, riguarda pertanto altresì le colonie latine e prova che ivi potevano darsi statuti autoctoni, eventualmente anche in municipi più che nelle colonie romane, alludendosi ai municipi formati con l'accettazione dell'offerta della *civitas ex lege Iulia* (*arg. ex Cic. Balb. 21*); vd. pure *supra*, nt. 130.

Inoltre, menzionando le '*coloniae*', il frammento di Este lascia intendere che fu proprio la *lex Pompeia* ad operare nell'89 l'attribuzione del titolo di '*coloniae*' alle città transpadane: infatti Svet. *Caes. 8* e *Fragm. Atest. 10-15* concordano nel provare l'esistenza di '*coloniae*' latine transpadane fra il 68 e il 67, in senso contrario alla permanenza di *civitates peregrinae*.

Ad escludere tuttavia che la trasformazione delle *civitates peregrinae* in *coloniae latinae* fosse avvenuta dopo l'89 e prima del 68 (magari con la *lex provinciae* dell'81) sta il testo di Este, il quale, *in obiter*, aggiunge che le '*coloniae*' potevano avere ordinamento diverso da quello duovirale, come visto *supra*.

Sarebbe allora francamente insensato supporre che fosse intervenuta, fra l'89 e il 68, una riforma che avesse trasformato le città del nord Italia da *civitates peregrinae* in *coloniae Latinae*, così estinguendo le prime – sopravvissute alla *lex Pompeia* (che non avrebbe in ipotesi proceduto alla trasformazione legale del loro *status* costituzionale) –, non provvedendo nemmeno ora (come non vi avrebbe teoricamente assolto la *lex Pompeia*, che pur avrebbe concesso il *ius Latii*, con relativo *ius honorum*, ai Cisalpini) ad una generale concessione degli

<sup>144</sup> Non a caso già proposta in dottrina: vd., per il 59 e il 67, i riferimenti bibliografici forniti da Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 296 nt. 145. Datazione dubitativa di quest'ultimo al 67 anche in V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1997, 210.

<sup>145</sup> Ne è perfettamente consapevole lo stesso Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 324 nt. 263, il quale avanza in subordine (non in alternativa, in quanto l'A. rigetta ivi tale prospettazione) la tesi esposta nel testo, sottolineando come anche in questa prospettazione «la sostanza del mio discorso non verrebbe, comunque, intaccata», trovando i magistrati indigeni menzionati implicitamente nella legge collocazione nelle '*coloniae*'.

statuti tipici delle colonie latine (pur riconoscendo che gli statuti latini sarebbero stati più probabilmente emanati con singoli provvedimenti *ad hoc*, secondo la costante prassi istituzionale romana).

Diventa così armonico ritenere che la *lex Pompeia* avesse davvero dato corso, come afferma implicitamente Asconio, alla estinzione delle *civitates peregrinae* del nord Italia per loro trasformazione in colonie latine (dei centri urbani di rilievo ivi menzionati, essendo piuttosto improbabile, seppure non implausibile, che il titolo fosse stato concesso successivamente, per plebiscito o senatoconsulto, agli *oppida ignobilia*, le città minori)<sup>146</sup>, ma, in attesa che si desse non in via generale bensì per ciascuna singola città lo statuto ad opera di un ecista (con una *lex data*)<sup>147</sup> – statuto del singolo aggregato demico, piuttosto che generale, confermato da tutti i relativi reperti della storia costituzionale romana, anche i più recenti concernenti Irni durante l’Impero (che poi vi fosse un canovaccio comune, adattato alle particolarità locali, che suggerisse e.g. differenti limiti alla competenza giurisdizionale locale, non stupisce, ed è ancora confermato dal confronto fra gli statuti delle vicine città di Irni, Salpensa e Malaga) –<sup>148</sup>, con proroga degli statuti indigeni.

Tale proroga, salve sconosciute adozioni spontanee dello statuto delle colonie latine (ma la storia costituzionale di Roma insegna che lo statuto era comunque concesso da Roma, al limite su sollecitazione della popolazione interessata)<sup>149</sup> o concessioni effettive da parte di Roma o ancora fondazioni di colonie alla stregua di quelle precedenti quali Como nel 59, continuò probabilmente fino alla definitiva sistemazione della Cisalpina conseguente alla abolizione della provincia nel 42/41, con adozione delle forme istituzionali municipali romane corrispondenti al relativo titolo (*‘Municipium’*) assunto dalle *coloniae latinae* del nord Italia dopo l’attribuzione nel 49 della cittadinanza alla Gallia cisalpina.

Quest’ultimo dato non deve affatto stupire: se in un periodo di assoluta pace le città spagnole dovettero attendere anche quindici anni (come Irni) per ricevere lo statuto latino (ora municipale) da quando Vespasiano donò il *ius Latii* alla provincia, non meraviglia che fra l’89 e il 49, nel periodo di maggiori torbidi per la Repubblica, e proprio nel suo centro (romano-italico), fosse l’ultimo dei pensieri dotare le colonie transpadane dell’effettivo statuto duovirale.

<sup>146</sup> Secondo l’ipotesi di Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 315 s. e nt. 224, già criticata *supra*. In ogni caso, anche a volere accedere a quest’ultima, la sostanza della tesi qui sostenuta non verrebbe pregiudicata: invece di trovarsi di fronte a magistrati indigeni di quelle città del nord Italia, ora colonie latine, alle quali Roma aveva in precedenza riconosciuto unilateralmente l’autonomia (come affermato in questa sede), ci si imbatterebbe in magistrati autoctoni di nuclei urbani minori del nord Italia, trasformati in colonie latine successivamente alla promulgazione della *lex Pompeia*.

<sup>147</sup> Vd. sul punto le esatte notazioni di David, *Les fondateurs* cit., 723 ss.

<sup>148</sup> Vd. le condivisibili affermazioni sul punto di Luraschi, *Sulla Lex Irnitana* cit., 354 ss.

<sup>149</sup> Si rammenti il caso degli Anziati citato *supra*, nt. 117.

Certo però che, come visto *supra*, § II.4, non è politicamente pensabile – ed è peraltro sconfessato da Asconio – che i magistrati indigeni delle colonie latine non potessero accedere alla *civitas*.

Al tempo stesso non vi è traccia della «ricognizione» o del «riordinamento» degli statuti indigeni, ai fini dell'esercizio del *ius honorum*, postulato da autorevole dottrina per determinare (l'esercizio di) quali magistrature autoctone potesse(ro) dare accesso alla cittadinanza romana<sup>150</sup>.

È tuttavia lo stesso testo di Asconio, come detto l'unica fonte attualmente a disposizione sulla storica concessione del *ius Latii* al nord Italia nell'89 a.C., a tracciare la soluzione del problema: se infatti si accetta l'emenda del testo tradito '*petendi magistratus*' in '*petend<o> magistratus*', proposta nella stessa edizione Clark qui presa a modello<sup>151</sup>, si dissolve ogni ambiguità. Beninteso l'ablativo gerundio '*petendo*' non deve essere interpretato come azione volta a chiedere la magistratura<sup>152</sup>, bensì, in armonia alla struttura grammaticale del costruito, quale diretta a chiedere la *civitas* da parte dei magistrati, che sono infatti i soggetti della proposizione finale '*ut petend<o> magistratus civitatem Romanam adipiscerentur*', come '*civitas Romana*' è non a caso complemento oggetto della stessa.

Questa emenda è testualmente *facilior* (basta correggere una vocale) rispetto a <*gerendo*> (per non parlare di <*per*>), correzioni che presuppongono invece un acquisto automatico della cittadinanza a seguito della gestione della carica (o, nella seconda prospettiva, anche della stessa entrata in funzione).

Stesso discorso per le emende <*petendis magistratibus*> e <*gerendis magistratibus*>, la prima delle quali fa addirittura ritenere che bastasse la semplice candidatura ad una magistratura elettiva, cosa assai inverosimile<sup>153</sup>.

<sup>150</sup> Luraschi, *Foedus* cit., 338, anche onde rivedere la previa clausola '*ne quis civis eorum a Romanis recipiatur*'.

<sup>151</sup> Vd. Clark, *Q. Asconii Pediani* cit., 3. Questa emenda veniva in un primo momento seguita da Luraschi, *Sui destinatari* cit., 267 nonché Id., *Foedus*, cit., 144 s. e da Humbert, *Le droit latin impérial*, cit., 218 nt. 47; vd. infatti *infra*, nt. 156 e 153.

<sup>152</sup> Cfr. invece in questo senso Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 272: «Il Clark, ad es., limitandosi a correggere '*petendi*' con '*petendo*', si discosta assai poco, dal punto di vista grafico, dall'originale, ma cambia profondamente il senso dell'intera frase, la quale finisce per dire che i Transpadani avrebbero acquistato la cittadinanza semplicemente candidandosi alla magistratura». Vd. anche *Sulle magistrature* cit., 277, nonché *supra* nt. 92.

<sup>153</sup> Riferimenti editoriali e bibliografici a tutte queste proposte di correzione in Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 272 nt. 43, 274 e nt. 54, 275 nt. 57, il quale considera giustamente operata «disinvoltamente» (*Sulle magistrature* cit., 275) l'emenda <*per*> (recepita da Grelle, *L'autonomia cittadina* cit., 52 e da Humbert, *Le status civitatis* cit., 158) e, come detto *supra*, nt. 92, ha subito abbandonato la cauta apertura verso la possibilità che, «eccezionalmente», la semplice candidatura alle magistrature bastasse a fare conseguire la *civitas*, quale è invece presupposta nella traduzione del brano di Asconio proposta da Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 nt. 12, come riportata *supra*, nt. 4.

Il testo tràdito ‘*petendi magistratus*’ regge grammaticalmente a patto che, come certo allo stato attuale dei manoscritti, ‘*magistratus*’ sia inteso come «magistrati» piuttosto che «magistrature»<sup>154</sup> (‘*adipiscor*’ è verbo deponente, di modo che qui non si nutrono dubbi sul fatto che ‘*magistratus*’ sia soggetto nominativo plurale della frase, e vada interpretato nel senso di «magistrati»), ma in tal caso «diverrebbe palesemente improponibile l’accostamento di ‘*magistratus*’ con ‘*petendi*’»<sup>155</sup>, che davvero non si capirebbe come intendere<sup>156</sup>; si dovrebbe allora al più supporre un ‘<*eligendi*> *magistratus*’, onde postulare che la semplice candidatura (o, meglio, l’effettiva elezione) bastasse a fare automaticamente acquisire la cittadinanza.

Ecco allora che, proprio in armonia all’edizione Clark da cui si è partiti, si dovrebbe restituire il testo di Asconio ‘*ut petend<o> magistratus civitatem*

<sup>154</sup> Si accorge di ciò chi propone le emende ricordate nel testo <*gerendis magistratibus*>, <*petendis magistratibus*> (nonché <*petendi magistratus gratia*>), le quali tutte – come anche <*per magistratus*> – presuppongono che soggetto della frase, coloro che ottengono la cittadinanza romana, siano i ‘*veteres incolae manentes*’, nella consapevolezza che allo stato attuale dei manoscritti sia impossibile intendere ‘*magistratus*’ nel senso di «magistrature». Non sempre invece univoco su questo punto Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 275 ss. (ma vd., per la consapevolezza che ‘*magistratus*’ come «magistrature» non si può sposare con il deponente «*adispicerentur*», Id., *Sulle magistrature* cit., 277, seguito dalla Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit., 28 s. e nt. 45). Le emende <*petendo*> e <*gerendo*> suppongono invece che soggetti della frase siano i magistrati (‘*magistratus*’), che conseguono la cittadinanza o facendo richiesta (di quest’ultima piuttosto che della magistratura) o con la gestione, in questo caso sì della magistratura, ma a prezzo di una manomissione troppo invasiva rispetto allo stato del testo (anzi forse <*gerendo*> viene proposto proprio perché si ha contezza che <*petendo*> dovrebbe necessariamente riferirsi alla cittadinanza, e questo potrebbe apparire insolito). Si direbbero accedere a quest’ultima proposta di emenda le traduzioni del brano di M. Miglietta, *Versione italiana delle fonti e della letteratura* (Appendice al Volume di Luraschi, *Storia di Como* cit.), Como s.d., 27 s.: «Né si può dire che quella colonia (Piacenza) sia stata dedotta nello stesso modo in cui, parecchio tempo dopo, Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, dedusse le colonie transpadane. Pompeo, infatti, non le costituì con nuovi coloni, bensì diede ai vecchi abitanti residenti il *ius Latii*, affinché potessero avere il diritto che ebbero le altre colonie latine [cioè che coloro che avessero gerito la magistratura ottenessero la cittadinanza romana]» (corsivo dell’A.), nonché quella di Le Roux, *La question* cit., 191, riportata *supra*, nt. 4, il quale opta tuttavia (*La question* cit., 191 nt. 67) per la correzione del testo <*per magistratus*> (ma aggiungendovi nella versione francese il sostantivo «*exercice*»).

<sup>155</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 277 (vd. altresì, richiamando espressamente il pensiero di quest’ultimo, Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit., 29 nt. 45).

<sup>156</sup> Tuttavia la preservazione della lezione (della maggior parte) dei manoscritti – ‘*petendi magistratus*’; per l’alternativa «impossibile» (Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 272 nt. 41) ‘*peti magistratus*’ vd. *supra*, nt. 2 – si fa sempre più strada in letteratura: vd. Luraschi, *Rec. a Kremer* cit., 339, Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit., 28 e Kremer, *Ius Latinum* cit., 121 s., ma proprio sul presupposto, non condivisibile, che la *petitio* avesse ad oggetto le magistrature piuttosto che la cittadinanza romana: vd. infatti le traduzioni del brano di Asconio, nella parte qui rilevante, proposte da questi ultimi due Autori, rispettivamente *supra*, nt. 48 nonché 4.

*Romanam adipiscerentur*, e dunque tradurlo «(Pompeo infatti non costituì le colonie transpadane con nuovi coloni ma diede ai vecchi abitanti residenti il *ius Latii*, di modo che potessero avere il diritto delle altre colonie latine) ossia che i magistrati ottenessero la cittadinanza romana richiedendola».

Fondamentale sottolineare che la tesi qui profilata gode già di un autorevole appoggio in letteratura, dove nel precedente ‘*possent*’ che qualifica la concessione legale del *ius Latii* ai ‘*veteres incolae manentes*’ si è ravvisato<sup>157</sup> un sintomo della concessione non automatica della *civitas*, ma subordinata alla richiesta del magistrato locale, con una discrezionalità rimessa in quest’ottica o a Roma, «ad una *causae probatio* da parte di Roma»<sup>158</sup>, o in alternativa all’interessato, «rispettando eventualmente le direttive della comunità d’origine»<sup>159</sup>.

Ovvio invece che la gestione delle tipiche magistrature latine non richiedesse alcun controllo da parte di Roma sulla naturalizzazione del magistrato, effetto automatico dell’uscita in carica, come confermato da *Irn.* 21<sup>160</sup>, purché fosse

<sup>157</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 274 nt. 56 e 321 nt. 250. L’A. non ha però riscontrato ivi che, ancor più che il congiuntivo imperfetto ‘*possent*’ è l’emenda di ‘*petendi*’ in ‘*petend<o>*’ ad appoggiare l’idea – certo a costo di un intervento, seppur minimo, sul testo tràdito – che «il conferimento della stessa» (sc. la cittadinanza) «fosse avvenuto non automaticamente, come pensano i più, bensì in seguito ad una *petitio* dell’interessato e ad una *causae probatio* da parte di Roma» (Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 274 nt. 56 [qui 275]). Per inciso va poi sottolineato che se ‘*possent*’ può senz’altro essere riferito ai ‘*veteres incolae*’, esso può tuttavia alludere pure alle ‘*coloniae*’ costituite da Pompeo, sottese nella frase di Asconio con il pronome ‘*eas*’. Se il riferimento agli ‘*incolae*’ è favorito dalla loro appena precedente menzione nel costruito sintattico, quello alle colonie potrebbe essere indicato dal fatto che il termine di paragone è proprio il ‘*ius quod ceterae Latinae coloniae*’. La questione, sollecitata proprio dal passo di Asconio, impinge sulla natura, comunitaria o personale, del *ius Latii*, di cui si dice appena oltre, nel testo: collegare ‘*possent*’ alle ‘*coloniae*’ favorisce la teoria del «*Gemeinderecht*», agli ‘*incolae*’ del «*Personenrecht*». Tutto quello che si può per ora dire in proposito è che, se il *ius Latii* è concesso ai ‘*veteres incolae*’ – ma il ‘*ius*’ è delle ‘*ceterae coloniae Latinae*’ –, l’ottica che muove l’indagine di Asconio è quella dello *status* di un ente locale, il che può avere sicuramente agevolato la prospettiva «comunitaria» del *ius Latii* senz’altro presente nel brano del commentatore patavino (vd., *amplius, infra*, nel testo).

<sup>158</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 274 nt. 56.

<sup>159</sup> Luraschi, *Sulle magistrature* cit., 321 nt. 250.

<sup>160</sup> Interessante porre a paragone la diversa soluzione adottata, parimenti nel periodo intermedio fra attribuzione generale del *ius Latii* ed emanazione dello statuto latino per il singolo aggregato demico, più di 150 anni dopo la promulgazione della *lex Pompeia* con la concessione per l’appunto del *ius Latii* alla Spagna da parte di Vespasiano (con «un editto?»; Lamberti, «*Civitas Romana*» cit., 55), che «si sarebbe indotto a tale provvedimento (è risaputo) allo scopo di remunerare la fedeltà dimostratagli dagli alleati iberici nel contesto delle lotte per il potere dell’anno 69 (il famoso anno «dei tre», o «quattro» imperatori)» (Lamberti, «*Civitas Romana*» cit., 55). Il caso di Irni dimostra che, nel lasso di tempo fra l’attribuzione generale *de qua* e la concessione dello statuto latino al singolo nucleo urbano iberico, non erano sopravvissute le precedenti magistrature autoctone, ma si erano subito create, con ‘*edictum*’, le magistrature, diffuse nelle comunità latine,

rispettata la clausola di salvaguardia ‘*dum ne plures cives Romani sint...*’, alla quale si è accennato *supra*, § II.1 e nt. 48.

È infine necessario domandarsi quali fossero i destinatari del *ius Latii* ai sensi della *lex Pompeia*, questione strettamente correlata alle facoltà in questo comprese a partire dalla riforma operata dalla stessa *lex Pompeia*, sempre tenendo conto che unica fonte in proposito è il passo di Asconio, il quale tuttavia sul punto «ne donne malheureusement aucune réponse claire»<sup>161</sup>.

Una buona parte della dottrina sostiene che il *ius Latii* sarebbe stato attribuito unicamente ai nuclei demici, per forza di cosa quelli con una significativa urbanizzazione, trasformati dalla legge in colonie latine, e che sarebbero stati ovviamente elencati nella *lex Pompeia* stessa<sup>162</sup> (tanto che, come detto *supra*, § 1, Ravenna sarebbe rimasta nella condizione di *civitas peregrina*, in quanto non contemplata fra le città trasformate in colonie latine). Solamente i cittadini domiciliati in queste neo colonie create *ex lege* avrebbero potuto esercitare le facoltà comprese nel *ius Latii*: è la tesi, quest’ultima, che concepisce il *ius Latii*, a partire dalla *lex Pompeia* e fino alla sua scomparsa dopo l’estensione universale della cittadinanza nel 212 d.C., come «Gemeinderecht», diritto per l’appunto tipico ed esclusivo di una comunità organizzata e dunque solamente dei suoi membri. In teoria il contenuto del *ius Latii* potrebbe essere neutro rispetto alla questione circa i beneficiari di quest’ultimo *ex lege Pompeia* (le città peregrine del nord Italia trasformate in colonie latine, e dunque esclusivamente i loro residenti, oppure i soggetti domiciliati in qualunque parte della Cisalpina

degli edili e dei questori (*Irn.* 19; 20). Resta discusso poi in letteratura se tale *creatio* editale fosse stata stabile e astratta, quale prima impostazione costituzionale dell’ente locale secondo i canoni del diritto latino (come, per tutti, pensa Luraschi, *Sulla Lex Irnitana* cit., 362 s.), oppure se si fosse trattato di nomine *ad hoc*, di provvedimenti singoli e concreti «di nomina *ad hoc* di singoli personaggi iberici a magistrati, poi destinati a sovrintendere alla realizzazione pratica della municipalizzazione del loro centro di provenienza», i quali «attraverso editto imperiale venissero nominati *duoviri, aediles* (e sinanche *quaestores*) della comunità, primi magistrati della stessa e incaricati del compito di sovrintendere alla ‘ristrutturazione’ della comunità stessa secondo moduli ‘municipali’» (Lamberti, «*Civitas Romana*» cit., 56 s.). Magistrature latine che, beninteso, anche *medio tempore* fra concessione generale del *ius Latii* e adozione dello statuto municipale latino avevano fatto conseguire la *civitas Romana* all’uscita della carica ai titolari di quest’ultima, come mostra chiaramente *Irn.* 21-23. Ovvio comunque che la notevole crisi temporale giustificò soluzioni normative differenti da quelle adottate, con una certa fretta e in un periodo storico delicatissimo, sul finire dell’89 (nel dubbio se in ciò potesse avere una qualche influenza altresì un eventuale diverso contenuto del *ius Latii* nell’89 e nel 70 d.C., problematica affrontata *infra*, nel testo).

<sup>161</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 i.f.

<sup>162</sup> Così, recentemente e per tutti (sia pure con la precisazione mossa *infra*, nel testo), Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 s. Per la precedente letteratura vd. la nota bibliografica di Luraschi, *Foedus* cit., 156 nt. 89 = Id., *Sui destinatari* cit., 277 nt. 43.

che non fosse già romanizzata?), ma non vi è chi non veda come restringere le facoltà inerenti al *Latium* al solo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* sia più adatto alla teoria del «Gemeinderecht», atteso che soltanto in una comunità organizzata si sarebbe potuta gestire una magistratura (che desse accesso alla cittadinanza).

L'altro indirizzo afferma invece che il *ius Latii* sarebbe stato concesso a tutti i soggetti nati e domiciliati (oppure agli immigrati da tempo domiciliati) nell'ambito geografico di applicazione della *lex Pompeia*, dunque in tutte le zone cisalpine, sopra l'Arno e l'Esine (dall'81 sopra il Rubicone e il Magra, come visto *supra*, § 1), non ancora romanizzate<sup>163</sup>. Beninteso ciò non significa che la *lex Pompeia* non menzionasse nominativamente i centri urbani da questa trasformati in colonie latine, ma ciò non toglie che «i benefici della riforma dell'89 riguardassero in genere tutti i Cisalpini, in quanto nati e/o domiciliati in un ambito geografico o etnico-politico esplicitamente stabilito dalla legge (la provincia non esisteva ancora) e non in quanto organizzati in un centro urbano più o meno evoluto o ad esso *adtributi*»<sup>164</sup>. È quest'ultima la tesi che concepisce il *ius Latii* alla stregua di un «Personenrecht», di una situazione giuridica non necessariamente connessa ad un'entità urbana latina e fruibile pertanto anche da soggetti che non fossero ivi residenti.

La qualifica di «Personenrecht» è maggiormente consentanea all'individuazione del contenuto del *ius Latii*, nell'89, come comprendente anche tutte o alcune delle precedenti facoltà incluse in tale situazione giuridica, vale a dire *ius commercii*, *ius connubii*, *ius migrandi*, *ius suffragii*, ma non è a questa inestricabilmente intrecciata, allo stesso modo che quella del «Gemeinderecht» è come detto più adattabile alla restrizione al *ius honorum*, senza esserne tuttavia inscindibilmente condizionata. Non a caso non stupisce che alcuni sostenitori

<sup>163</sup> In tal senso, per tutti, Luraschi, *Foedus* cit., 171 = Id., *Sui destinatari* cit., 291 s., Id., *Rec.* a Kremer cit., 338, che non si direbbe «nella sua bella recensione al volume di Kremer... mutare in parte opinione sul punto, lasciandosi convincere da alcune delle opinioni dell'autore francese» (così, invece, Lamberti, «*Civitas Romana*» cit., 56, ma il convincimento parziale giustamente ravvisato dalla studiosa pare concernere altri punti della trattazione di Kremer, non quello delle caratteristiche della colonizzazione latina del nord Italia).

<sup>164</sup> Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 339 i.f. Per la precisazione da parte dell'A. che la *lex Pompeia* avrebbe indicato le città trasformate in colonie latine vd. Id., *Foedus* cit., 168, da porre a confronto con *Foedus* cit., 163 i.f., 211 nt. 326 i.f., 336 ss. (frintende pertanto Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 e nt. 13, ad annoverare Luraschi fra i sostenitori della teoria delle sole colonie latine quali beneficiarie del *ius Latii ex lege Pompeia*). Vd. pure Id., *Sui destinatari* cit., 289 s., dove l'A., coerentemente alla tesi ivi sostenuta della permanenza delle *civitates peregrinae* (vd. *supra*, § II.1), afferma invece che tali centri sarebbero stati indicati nella *lex Pompeia* unicamente per chiarire dove sarebbe stato esercitabile il *ius honorum*.

della tesi del *ius Latii* come «Gemeinderecht» ai sensi della *lex Pompeia* vi vedano compresi anche *commercium* e *connubium* (precedentemente sostituito il *ius honorum* al *ius migrandi* e ricondotto a livello locale il *ius suffragii*)<sup>165</sup>, mentre altri a favore della concessione generalizzata a tutti i Cisalpini non romani, domiciliati in qualunque zona della regione ambito geografico di applicazione della legge, abbiano oscillato fra la restrizione del contenuto del *ius Latii* al solo *ius adipiscendae civitatis per magistratum* e la sua estensione a tutte le precedenti facoltà ricomprese nel *Latium*<sup>166</sup>.

Si deve anche sottolineare come il più recente assertore della teoria del *ius Latii* quale «Gemeinderecht» *ex lege Pompeia*, esercitabile unicamente dai cittadini delle nuove colonie latine, conscio delle difficoltà che pone l'esclusione dei Cisalpini non domiciliati in tali centri dalla concessione del *ius Latii* – si sarebbe creata un'odiosa disparità, difficilmente giustificabile da parte di Roma –<sup>167</sup>, abbia supposto che anche i peregrini domiciliati in Cisalpina, ma non nelle nuove colonie latine create *ex lege*, potessero beneficiare dei diritti compresi nel *Latium*, purché vi fosse un'*adtributio* della popolazione alla quale appartenevano alla neo colonia latina più vicina, quale quella che nel I sec. d.C. si riscontra per i Carni e i Catali, *adtributi* a *Tergeste* in modo che la gestione delle magistrature latine a Trieste potesse farli accedere alla cittadinanza romana<sup>168</sup>.

Asconio reca che il *ius Latii* fu attribuito da Pompeo ai '*veteres incolae manentes*': il commentatore non precisa se si trattasse necessariamente dei residenti negli aggregati demici trasformati in colonie latine *ex lege*, e questo potrebbe forse favorire la tesi del *ius Latii* come fruibile anche dai soggetti non domiciliati nelle neo colonie<sup>169</sup>, sebbene tutto il complesso del discorso del commentatore

<sup>165</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 113 ss.

<sup>166</sup> In particolare Luraschi, il quale, in *La questione* cit., 83 nt. 268, scrive: «... per la prima latinità fittizia, quella, per intenderci, attribuita ai Transpadani nell'89... oggi invece, dopo una più attenta lettura di Asc. in *Pis. 3 C.*, sono portato a credere che l'identità di diritti intravvista dal commentatore di Cicerone riguardasse solo il *ius civitatis per magistratum*, come, d'altronde, risulta dalla lettera del passo». Da ultimo, però, in *Rec.* a Kremer cit., 338, lo studioso torna alla sua posizione tradizionale (espressa in *Foedus* cit., 218 ss., 301 ss., 331 ss.), vale a dire che il *ius Latii* comprendesse nell'89 ancora *commercium*, *connubium*, *migratio* e *suffragium*.

<sup>167</sup> Ma per una più diffusa (e brillante) esposizione delle ragioni storico-giuridiche che rendono arduo immaginare una simile discriminazione vd. Luraschi, *Foedus* cit., 156 ss. = *Id.*, *Sui destinatari* cit., 278 ss.

<sup>168</sup> Kremer, *Ius Latinum* cit., 122 s., con la critica di Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 339. L'*adtributio*, nel pensiero di quest'ultimo studioso, nasce, per effetto di una *lex Pompeia*, solamente in età augustea (Luraschi, *Foedus* cit., 189 ss.).

<sup>169</sup> E in effetti secondo Luraschi, *Foedus* cit., 172, l'espressione *de qua* «è perfettamente compatibile» con l'indirizzarsi del *ius Latii ex lege Pompeia* ai tutti i soggetti «da tempo domiciliati nella regione», dunque non necessariamente abitanti delle neo colonie.

sia incentrato sulle colonie, di modo che i *'veteres incolae manentes'* parrebbero essere sottintesi quali loro preesistenti abitanti.

Al tempo stesso va riconosciuto che Asconio aveva compiuto una ricerca sulle colonie latine, di modo che non vi era motivo particolare per precisare che anche i non residenti in queste ultime potevano fruire del *ius Latii*, e inoltre ai tempi in cui il commentatore scrive il *ius Latii* è senz'altro ridotto al *ius honorum* e per essere esercitato da soggetti estranei al nucleo urbano latino vi è come detto bisogno di una formale *adtributio* della popolazione di appartenenza a quest'ultimo, il che può avere altresì condizionato la sua esposizione.

Il *ius honorum* è poi riferito alle colonie latine, dal momento che, sia che soggetto della proposizione *'ut possent habere quod ius ceterae coloniae Latinae'* siano i *'veteres incolae manentes'* menzionati appena prima, sia che siano le *'coloniae Transpadanae'* citate in precedenza quali costituite da Pompeo, è per l'appunto diritto proprio delle colonie latine che i loro magistrati conseguano la cittadinanza romana facendone richiesta (ovviamente titolarità ed esercizio del *ius honorum* in questione sarebbero poi spettati alle persone fisiche, in specie ai magistrati della colonia).

Il brano di Asconio è perciò in una certa misura sbilanciato sulla prospettiva comunitaristica del *ius Latii*, ma certo tutta l'ottica che muove Asconio è pubblicistica piuttosto che privatistica, di conseguenza ciò, oltre a non favorire la menzione di eventuali altre facoltà comprese nel *Latium*, orienta in una certa misura il discorso del commentatore padovano sul radicare l'esercizio del *ius honorum* unicamente in capo ai soggetti residenti nelle neo colonia latina.

D'altra parte doveva essere statisticamente più frequente l'esercizio di una magistratura locale nella neo colonia da parte di un soggetto ivi residente piuttosto che – come pure in astratto possibile e teoricamente ammissibile ai fini dell'esercizio del *ius honorum* (rimesso poi alla discrezionalità di Roma il conferimento della cittadinanza richiesta dal magistrato) – per opera di un estraneo, e si è già visto come Asconio intenda evitare pedanti precisazioni, a favore di una semplificazione basata sull'*id quod plerumque accidit*.

La teorica apertura del *ius Latii* a tutti i Cisalpini ivi domiciliati rimane storicamente più credibile, ma, certo, se esso comprendeva ora unicamente il *ius honorum*, ancora una volta il brano di Asconio trova piena giustificazione, nell'ottica della scrittura semplificatrice e concisa, volta ad evitare prolissità estranee all'ottica in cui il discorso è calato. Ed invero, sempre da un punto di vista storico, è pienamente credibile che la riforma epocale del *ius Latii* dell'89 abbia consentito di abolire in quella circostanza facoltà che si sa essere senz'altro poco dopo scomparse dal *Latium*. Il *ius migrandi* è infatti congettura della migliore dottrina fosse stato abolito dalla *lex Licinia Mucia de civibus regundis*

del 95<sup>170</sup>; se non si vuole pensare che quella asperissima legge, che esasperò gli Italici portandoli a ribellarsi contro Roma, avesse contemporaneamente abrogato *commercium*, *connubium* e *suffragium*, è concepibile che ciò fosse stato fatto dalla *lex Pompeia*<sup>171</sup>: l'emanazione della *lex Minicia de liberis*, prima o dopo la guerra sociale (comunque, con tutta probabilità, non oltre il 62 a.C.)<sup>172</sup>, presuppone la già da un certo tempo avvenuta abolizione del *connubium*, il *suffragium* è noto non avesse grande rilievo nell'ultimo secolo della Repubblica<sup>173</sup>, mentre un'abrogazione del *commercium* non crea difficoltà, stante la capacità dei Latini di accedere all'editto del pretore peregrino e di quello provinciale che di lì a poco diverranno quella parte del *ius civile* applicabile pure ai peregrini (*ius gentium*); e seppure si volesse aderire all'ipotesi che essi non potessero fruire direttamente del *ius civile* in senso stretto (ridotto al diritto di famiglia e a certe parti del diritto ereditario e dei diritti reali) nelle relazioni con i *cives Romani*<sup>174</sup> (ma sarebbe intervenuto il pretore con *actiones ficticiae*), resta fermo l'instaurarsi, già dall'89, dell'irreversibile processo storico che porterà, fra l'81 e l'84 d.C.<sup>175</sup>, *Irn.* 93 a statuire che gli stessi rapporti giuridici fra Latini, in quanto non regolati dal *ius proprium* statuario, fossero disciplinati dal *ius proprio* dei *cives Romani*, con ciò riproducendo probabilmente una regolamentazione ormai da tempo affermata<sup>176</sup>.

Come ultimo punto va detto che la concessione del *ius Latii* è presentata da Asconio come effetto automatico della *lex Pompeia*, senza che questa richiedesse pertanto accettazione da parte dei beneficiari<sup>177</sup>; nelle forme di una delibera-

<sup>170</sup> Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887<sup>3</sup>, trad. franc. – *Le droit public romain* –, VI.2, Paris 1889, 262 e nt. 4.

<sup>171</sup> Come, se ben s'intende, opina Luraschi, *La questione* cit., 83 nt. 268.

<sup>172</sup> Sia consentito rinviare alla recente rassegna di dottrina sul punto proposta da Barbati, *Gli studi* cit., 40 ss.

<sup>173</sup> «Privo di ogni rilevanza pratica», come riconosce Luraschi, *Rec.* a Kremer cit., 338, che pur ne postula la perdurante vigenza (nella pratica, poi, desuetudine).

<sup>174</sup> Secondo quanto opina Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit., 714 nt. 35, 715 nt. 36.

<sup>175</sup> È l'arco temporale nel quale racchiude «indicativamente» l'emanazione dello statuto irnitano F. Lamberti, *Lex Irnitana*, in *HAS.*, in corso di stampa, consultata grazie alla gentilezza dell'autrice, alla quale va nuovamente un sentito ringraziamento.

<sup>176</sup> Conforta leggere l'autorevole appoggio di Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit., 715 nt. 36, ad avviso del quale «nel corso del I sec. a.C. deve essersi completamente attuata quella tendenza che porterà, secondo quanto informa la *lex Irnitana*, 93... i *cives Latini* dei *municipia Latinorum*... ad usufruire nei loro reciproci rapporti del *ius civile* di cui usavano, nei loro, i *cives Romani*».

<sup>177</sup> *Contra*, invece, Luraschi, *Foedus* cit., 168 (vd. anche Id., *Sui destinatari* cit., 292). Per quanto concerne il differente caso della assegnazione del *ius Latii* alla Spagna anche la Lamberti, «*Civitas Romana*» cit., 55, non sembra estranea a questa prospettiva, nel senso che secondo la studiosa l'editto flavio avrebbe contenuto «una generica promessa con carattere di propaganda», che doveva poi inverarsi in una attribuzione giuridicamente rilevante, quale era unicamente lo statuto municipale latino accordato all'ente locale o, ancor prima, la nomina di singoli soggetti

zione costituzionale<sup>178</sup> delle neo colonie latine che valesse ad estendere automaticamente il diritto latino ai suoi *cives*, fuori da queste con un'accettazione del singolo Cisalpino, forse in sede locale<sup>179</sup>. D'altra parte i destinatari della riforma non divenivano cittadini romani, né le loro comunità diventavano romane (e, se è verosimile quanto sostenuto in questa sede, mantenevano per il momento anche i precedenti statuti, così come i cittadini continuavano di per sé a fruire del proprio diritto, e, nei rapporti con i Romani, del *ius gentium*), e dunque dall'intervento legislativo romano derivavano solamente vantaggi, che perciò i destinatari non dovevano necessariamente accettare per renderli efficaci<sup>180</sup>.

#### IV. Considerazioni riassuntive

Si possono così riassumere i risultati proposti in questa sede.

Il frammento di Este prova che fra il 67 e il 55 vi erano nelle colonie latine transpadane magistrature indigene.

Al tempo stesso il frammento conferma la bontà della notizia di Asc. In Pis. 3 Clark, circa la trasformazione *ipso iure*, per effetto della *lex Pompeia*, delle precedenti *civitates peregrinae*, così estintesi, in colonie latine, provvisoriamente munite però di ordinamenti autonomi, in attesa che fosse loro concesso da Roma il tipico statuto costituzionale delle colonie latine.

Il drammatico periodo storico non fece sì che fosse possibile l'assegnazione di tali statuti, di cui non si ha nessuna prova documentaria, e che essi intervennero soltanto quando dette colonie erano ormai municipi romani dopo la concessione della cittadinanza a tutti i Cisalpini nel 49, e probabilmente dopo l'abolizione della provincia della Gallia Cisalpina fra il 42 e il 41.

Per non estendere indiscriminatamente la cittadinanza ai magistrati indigeni la *lex Pompeia* esigea che fossero i magistrati locali, una volta usciti di carica, a dovere fare richiesta della cittadinanza romana, e in quella sede il potere centrale avrebbe potuto verificare l'idoneità della carica locale a fare acquisi-

alle magistrature tipicamente latine (vd. *supra*, nt. 160). Ciò richiedeva una volontà adesiva da parte degli oblati, sicché sembra legittimo parlare di «offerta» anche nella prospettiva dell'autrice.

<sup>178</sup> «...magari ispirata al regime del '*fundus fieri*'... che ricordi il regime del *fundus fieri*»; Luraschi, *Foedus* cit., 173, Id., *Sui destinatari* cit., 292 nt. 101.

<sup>179</sup> Vd. Luraschi, *Foedus* cit., 173 e nt. 157, Id., *Sui destinatari* cit., 292 e nt. 100.

<sup>180</sup> E comunque la romanizzazione spontanea di queste zone prendeva sempre più piede, come è stato magistralmente dimostrato da Luraschi (fra i tanti studi, basti citare *La romanizzazione della Transpadana: questioni di metodo* [1981] nonché *Nuove riflessioni sugli aspetti giuridici della romanizzazione in Transpadana* [1986], in *Storia di Como* cit., 259 ss., 273 ss.).

re la cittadinanza, richiedendosi probabilmente l'elettività della magistratura e senz'altro la sua temporaneità, ma senza che sia necessario postulare una generale approvazione degli statuti locali da parte di Roma, nemmeno ai fini del rispetto della clausola '*ne quis civis eorum a Romanis recipiatur*' contenuta nei tuttora vigenti *foedera* con le popolazioni del nord Italia non romanizzate, atteso che la richiesta della *civitas* da parte di un maggiorenne locale doveva valere quale rinuncia alla clausola, pattuita nell'interesse della popolazione sottomessa, e dunque validamente rinunciabile da un suo esponente di spicco.

Dal momento che la possibilità di acquisire la cittadinanza era prevista dalla legge, è lecito ritenere che la richiesta di naturalizzazione da parte del soggetto interessato potesse essere da lui rivolta al Senato o ad un magistrato (dall'81 lo stesso proconsole della provincia), il quale, nell'ambito dei parametri più o meno vincolanti imposti dalla legge, avrebbe proceduto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza.

Il *ius Latii* conferito senz'altro, *ex Asc. In Pis.* 3 Clark, ai cittadini dei nuclei urbani, con tutta probabilità elencati nella *lex Pompeia*, trasformati *ex lege* in colonie latine è da ritenere si estendesse automaticamente (senza necessità di accettazione), quale condizione personale, a tutti i Cisalpini, anche qualora tale situazione giuridica comprendesse proprio a partire dalla stessa riforma dell'89 unicamente il *ius honorum*, in quanto applicabile pure ai non residenti nelle colonie se costoro fossero in qualunque modo riusciti a gestire una magistratura indigena nella colonia medesima.

*A fortiori* avrebbe riguardato *ipso iure* tutti i Cisalpini se le precedenti facoltà racchiuse nel *Latium* (o anche soltanto alcune di queste), vale a dire *commercium*, *connubium*, *migratio* e *suffragium*, facevano ancora parte di tale situazione giuridica sotto la *lex Pompeia*.

Il contenuto del *ius Latii* ai sensi della *lex Pompeia* va lasciato conclusivamente aperto, nella consapevolezza che, seguendo il brano di Asconio, solamente il pubblicistico *ius adipiscendae civitatis per magistratum* vi faceva parte.

Stefano Barbati

(Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza)  
stefano.barbati@unicatt.it